

LXII.

TORNATA DI MARTEDÌ 29 GENNAIO 1901

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DE RISEIS GIUSEPPE.

INDICE.

Comunicazioni della Presidenza (Ringraziamenti)	Pag. 1934
Decreti registrati con riserva (Discussione)	1938
Distillazione dei vini guasti:	
CHIMIRRI (<i>ministro</i>)	1938-39
ORLANDO	1938-40
ROSSI E.	1938
VISCHI (<i>relatore</i>)	1939-40
Premi della marina mercantile:	
CALLERI E. (<i>relatore</i>)	1940-41
FRACASSI	1941
LAZZARO	1942
STELLUTI-SCALA	1941
Disegni di legge (Presentazione):	
Fabbricati (CHIMIRRI)	1946
Ferrovie sarde (BRANCA)	1951
Procedimento sommario (<i>Seguito della discussione</i>)	1946
CALVI	1949-52-54-55
GALLINI	1958-59-60
GIANTURCO (<i>ministro</i>)	1947-53-55-57-59-61
MANGO	1955
MONTI-GUARNIERI	1956-58
PALA	1961
POZZI D. (<i>relatore</i>)	1952-54-57-59
SINIBALDI	1959-60
SPIRITO B.	1951
VIGNA	1947-48
Ospedale civile di Genova (<i>Approvazione</i>)	1962
Osservazioni e proposte:	
Commemorazione di G. VERDI:	
BERENINI	1934
Urgenza di un disegno di legge:	
BRANCA (<i>ministro</i>)	1951
CAO-PINNA	1951
Lavori parlamentari:	
FRACASSI	1963
ROMANIN-JACUR (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1963

Proposte di legge (lettura):	Pag.
Scuola di magisteri universitarii (CORTESE)	1935
Monumento a G. MAZZINI (MAZZA)	1937
Sieri (CASCIANI)	1937
Usura (<i>Svolgimento</i>)	1943
GIANTURCO (<i>ministro</i>)	1945
SONNINO	1943
Relazioni (Presentazione):	
Asse ecclesiastico (CHIMIRRI)	1946
Premi per la marina mercantile (DE MARTINO)	1957
Provvedimenti per il terremoto ligure (GIOVANELLI)	1957
Verificazione di poteri	1935

La seduta comincia alle 14,10.

Lucifero, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Petizione.

Lucifero, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

5808. Il cavaliere G. B. Capello trasmette copia di una deliberazione del Consiglio notarile di Saluzzo da lui presieduto con cui si protesta contro la proposta di riduzione dell'onorario notarile per gli atti di traslazione di proprietà di valore inferiore alle lire 500, contenuta nel disegno di legge sui provvedimenti economici e finanziari.

5809. Il sindaco di San Pietro Avellana trasmette una petizione firmata da lui stesso e da moltissimi altri cittadini di quel Co-

mune con cui si fanno voti perchè la Camera voglia approvare la proposta aggregazione di San Pietro Avellana al Mandamento di Carovilli.

Comunicazioni.

Presidente. Dò comunicazione alla Camera dei seguenti telegrammi pervenuti alla Presidenza.

Della signora Maria Carrara-Verdi:

« Accolgo reverente e commossa la comunicazione che Vostra Eccellenza si compiace farmi, ed esprimo dal profondo del cuore imperitura riconoscenza. — Maria Carrara Verdi. »

Del sindaco di Busseto:

« Le affettuose condoglianze del Parlamento, interprete del lutto della Patria e del mondo intero, recano un conforto al dolore immenso di questa città, superba di tanta gloria. Il Consiglio comunale per tributo di onoranze all'immortale Maestro, deliberò lire diecimila per l'erigendo ricovero dei cronici da intitolarsi a Giuseppe Verdi, e lire ventimila, prima sottoscrizione pel monumento mondiale che sorgerà qui dove il Grande ebbe dapprima cultura, incoraggiamenti e trionfi. — Sindaco di Busseto, Corbellini. »

Del sindaco di Milano:

« Milano ricambia commossa lo affettuoso saluto della onorevole Rappresentanza Nazionale nel comune dolore per la scomparsa del suo cittadino, onore del genio italiano. — Sindaco Mussi. »

Del senatore Cambray-Digny:

« La solenne dimostrazione di compianto della Rappresentanza Nazionale per la irreparabile sciagura che ci ha colpiti, e l'altissimo onore che ne ottiene la memoria del nostro Tommaso, hanno profondamente commosso la mia famiglia e me; e preghiamo la Eccellenza Vostra di farsi interprete della nostra inestinguibile riconoscenza per le espressioni usate da Lei, dal rappresentante del Governo, e dai deputati amici, per l'unanime voto della intera Assemblea. — Senatore Cambray-Digny. »

Per Giuseppe Verdi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berenini.

Berenini. Dalla città di Busseto, che mi onoro di rappresentare, porto alla Camera, che ieri ebbe a commemorare il Grande, la espressione dell'animo grato e riverente dell'umile terra che fu culla del genio.

Il sindaco di Busseto, commettendomi l'altissimo incarico, mi diceva: Non spiaccia alla rappresentanza del popolo d'Italia se Busseto, che fu madre di eroi nelle battaglie della patria, porta ad essa il ringraziamento della madre che piange un figlio che della patria fu il genio.

Ed io mi faccio l'interprete di questo squisito sentimento, recando alla Camera la espressione di un palpito di dolore che è dolore domestico del lembo modesto di terra parmense che vide Verdi fanciullo, ne seguì la stupefacente ascesa, nè addolorato, nè orgoglioso se tanto il volo sollevava che l'anima del genio, confondendosi con l'anima del popolo, facesse dimenticare il nido onde nacque, fortunato se l'uomo che serbò intatta la semplicità dei costumi e dai fastigi della gloria tornava a lui, per cercare, nelle ombre quiete e silenti della sua villa prospiciente la modesta casa di Roncole, le aspirazioni dell'arte nobilissima, lieto e fortunato se, mentre lo storico dell'arte dice e dirà a quali vette assurse la gloria del maestro, lo storico della patria ha già detto quanto egli all'arte abbia sacrificato per far comprendere al popolo l'idea eroica della resurrezione italiana. (*Bravo!*)

Consentitemi un solo ricordo: Camillo Cavour al canto: « Di quella pira » accolse la sfida dell'Austria; Giuseppe Garibaldi canticchiando: « Oh patria mia! » salutava l'alba di Varese, e Giuseppe Mazzini al genio della passione patriottica scriveva: « I tuoi drammi musicali sono tante battaglie combattute e vinte per l'arte vera, l'arte missione contro l'Austria. »

E se la Camera ha reso omaggio al genio dell'arte e della patria, Busseto, che gli è madre, guarda con occhi pieni di lacrime dolci la gloria che brilla nel sereno purissimo, ove, sedati i dissensi di parte, senza sdegni e senza ire sfolgora l'intuizione impeccabile del vero umano! (*Vive approvazioni — Applausi.*)

Congedi.

Presidente. L'onorevole Valle Gregorio domanda un congedo di dieci giorni per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni in contrario s'intenderà concesso.

(È concesso).

Verificazione dei poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni, nella sua ultima seduta pubblica, ha dichiarato che la elezione dell'onorevole Camagna Biagio a Reggio di Calabria non è contestabile.

Dò atto alla Giunta delle elezioni di questa comunicazione, e, salvo le eccezioni di legge, proclamo valida la elezione suddetta.

Lettura di proposte di legge.

Presidente. Si dia lettura delle proposte di legge già ammesse dagli Uffici.

Lucifero, segretario, legge:

Proposta di legge del deputato Cortese — Per l'istituzione di una Scuola superiore di Magistero presso le Università di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino e Istituto Superiore di Firenze per i laureati in lettere, filosofia, scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 1.

È istituita una Scuola superiore di Magistero presso le Università di Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Padova, Pavia, Pisa, Torino e Istituto Superiore di Firenze per i laureati in lettere, filosofia, scienze fisiche, matematiche e naturali. Lo scopo di questa istituzione è esclusivamente pratico, dovendo essa considerarsi come preparazione pedagogica agli insegnamenti che s'impartiscono nelle scuole secondarie.

Art. 2.

La Scuola è divisa in due ordini: *letterario-filosofico e scientifico.*

Art. 3.

Le Università di Bologna, Napoli, Padova, Pisa, Roma, Torino avranno l'ordine

letterario-filosofico e l'ordine scientifico; le Università di Pavia, Palermo e l'Istituto Superiore di Firenze avranno solo quello letterario-filosofico.

Art. 4.

L'ordine *letterario-filosofico* comprende tre sezioni: *filologia, storia-geografia, filosofia.*

Art. 5.

L'ordine *scientifico* comprende quattro sezioni: *fisica, chimica, matematica, storia naturale.*

Art. 6.

Per la sezione *filologia* le materie obbligatorie sono: *lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca.*

Art. 7.

Per la sezione *storia-geografia* le materie obbligatorie sono: *storia antica, storia moderna, geografia.*

Art. 8.

Per la sezione *filosofia* le materie obbligatorie sono: *filosofia, storia della filosofia, pedagogia.*

Art. 9.

Per la sezione *fisica* la materia obbligatoria è la *fisica sperimentale.*

Art. 10.

Per la sezione *chimica* la materia obbligatoria è la *chimica generale.*

Art. 11.

Per la sezione *matematica* le materie obbligatorie sono: *algebra elementare, geometria elementare, aritmetica.*

Art. 12.

Per la sezione *storia naturale* le materie obbligatorie sono: *zoologia, botanica, geologia, mineralogia.*

Art. 13.

Non potranno nella Scuola impartirsi materie che non siano oggetto d'insegnamento nelle scuole secondarie.

Art. 14.

Per essere ammessi alla Scuola superiore di magistero bisogna aver conseguito la laurea in lettere, o filosofia, o scienze fisiche, o matematiche, o naturali.

Art. 15.

Tanto per gli alunni dell'ordine letterario-filosofico quanto per quelli dell'ordine scientifico sono obbligatorie le conferenze di pedagogia, impartite nella sezione filosofica dell'ordine letterario-filosofico.

Art. 16.

Gli alunni non possono iscriversi a più di una sezione, eccezione fatta per la disposizione di cui all'articolo 15.

Art. 17.

L'iscrizione vale per un solo anno, oltre il quale non può, per qualsiasi ragione, rinnovarsi.

Art. 18.

Gli alunni, che avranno seguito con assiduità e profitto i corsi della sezione a cui si sono iscritti, tenendovi almeno due conferenze, riceveranno in fin del biennio e dopo un esame sostenuto dinanzi ai professori che costituiscono la sezione stessa un diploma speciale di magistero. Gli alunni che non avranno preso parte attiva alla scuola non saranno ammessi all'esame.

Art. 19.

Il diploma speciale di magistero sarà titolo di preferenza, a parità di altre condizioni, pel conseguimento delle cattedre dell'insegnamento secondario.

Art. 20.

L'anno di alunnato presso la Scuola sarà valutato pari, per gli effetti di legge, ad un

anno di insegnamento nelle scuole secondarie governative, quando il diploma attesti i pieni voti legali.

Art. 21.

I professori della Scuola saranno tanti quante sono le materie d'insegnamento, eccezione fatta delle seguenti, che unite insieme, dovranno essere impartite da un professore solo: la lingua e letteratura greca con la lingua e la letteratura latina, la filosofia con la storia della filosofia e la pedagogia, l'aritmetica con l'algebra elementare e la geometria elementare, la zoologia con la botanica, la mineralogia con la geologia.

Le domande dei consigli della Scuola per separare gli insegnamenti predetti o unirne altri che per la loro affinità potrebbero accomunarsi in un solo, saranno dal ministro accolte quando siano confermate dal parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tali domande saranno sottoposte al Consiglio superiore solo quando abbiano il suffragio di tutte sette le scuole superiori di magistero.

Art. 22.

Gli alunni di ciascuna disciplina assisteranno per turno, a seconda del numero degli iscritti, alle lezioni di una o più scuole secondarie della città stessa.

Solo una deliberazione unanime del Consiglio della Scuola potrà esentare qualche insegnamento dall'obbligo prescritto in questo articolo.

Art. 23.

Ciascuno dei detti professori sarà tenuto a fare tre conferenze settimanali.

Art. 24.

I professori della Scuola saranno nominati dal ministro della pubblica istruzione, previa proposta delle Facoltà e sentito il parere del Consiglio superiore, e scelti, preferibilmente, tra i professori che insegnano nelle Università o Istituti superiori del Regno, presso i quali è istituita la Scuola.

La loro nomina è fatta per 3 anni e può essere rinnovata.

Essi per le conferenze, che saranno chiamati a tenere presso la Scuola, godranno di una remunerazione annua di lire 1000.

Art. 25.

La scuola è retta da un Direttore, nominato dal ministro della pubblica istruzione su di una terna di professori appartenenti al Consiglio della Scuola.

La nomina del Direttore è fatta per 3 anni e può essere rinnovata.

Uno dei professori della Scuola fungerà da segretario.

Art. 26.

La carica di Direttore importa una retribuzione di lire 200 annue.

Art. 27.

Il Direttore dovrà in fin d'anno trasmettere al Ministero, perchè sia sottoposta alle considerazioni del Consiglio Superiore, una relazione particolareggiata intorno alle conferenze tenute nella Scuola e al profitto degli allievi.

Art. 28.

S'intende abolita ogni altra disposizione relativa alle Scuole di magistero annesse alle Università e Istituti superiori del Regno.

Spese per le Scuole di Magistero nell'anno 1899-900.

UNIVERSITÀ	Lettere	Scienze	Totale
Bologna	4,500	2,000	6,500
Firenze	4,000	—	4,000
Genova	4,500	—	4,500
Messina	3,500	—	3,500
Milano	4,000	—	4,000
Napoli	4,500	2,000	6,500
Padova	4,500	2,000	6,500
Palermo	4,500	—	4,500
Pavia	5,000	—	5,000
Pisa	5,000	2,000	7,000
Roma	5,000	1,500	6,500
Torino	4,500	2,000	6,500

Spese per le nuove Scuole di Magistero.

UNIVERSITÀ	Lettere	Scienze	Direttore	Totale
Bologna	5,000	5,000	200	10,200
Firenze	5,000	—	200	5,200
Napoli	5,000	5,000	200	10,200
Padova	5,000	5,000	200	10,200
Palermo	5,000	—	200	5,200
Pavia	5,000	—	200	5,200
Pisa	5,000	5,000	200	10,200
Roma	5,000	5,000	200	10,200
Torino	5,000	5,000	200	10,200
Totale	45,000	30,000	1,800	76,800

Proposta di legge dei deputati Mazza, A. Brunicardi, Sacchi e Sacconi — per lo stanziamento di una maggiore somma per il monumento in Roma a « Giuseppe Mazzini ».

Articolo unico.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1901-902, 1902-903 sarà stanziata la spesa di lire duecentocinquantamila, a complemento della somma deliberata con legge 2 luglio 1890, n. 6918, serie 3ª, per l'erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini.

Proposta di legge dei deputati Casciani, Celli e Rampoldi — per modificazione all'articolo 2 della legge « sulla fabbricazione e sullo smercio dei sieri. »

Art. 2 (1).

Tutti i prodotti sopraccennati, prima di essere messi in commercio, dovranno essere sottoposti a controllo nei laboratori dello Stato, per verificarne la purezza e la genuinità e per assicurarsi che essi conservano all'atto della vendita le qualità attribuite loro dall'inventore.

Il Consiglio superiore di sanità dovrà stabilire le norme di questo controllo.

(1) Art. 2 della legge in vigore: « Potranno sempre essere sottoposti a controllo nei laboratori della sanità i prodotti sopraccennati per assicurarne la genuinità.

« Spetta al Consiglio superiore di sanità di stabilire quali prodotti debbano essere controllati e con quali norme. »

Presidente. In altra seduta, d'accordo coi ministri, sarà stabilito il giorno in cui saranno svolte le proposte di legge testè lette.

Relazioni della Giunta per l'esame dei decreti registrati con riserva.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione sulle relazioni della Giunta per l'esame dei Decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti: sul Regio Decreto 5 aprile 1900, relativo alla distillazione dei vini guasti. (Doc. II); sul Regio Decreto 5 aprile 1900, riguardante i premi della marineria mercantile (Doc. II-bis); e sul Regio Decreto 16 novembre 1900, riguardante i premi della marineria mercantile (Doc. II-*quater*).

Chimirri, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Chimirri, ministro delle finanze. La Giunta per l'esame dei decreti registrati con riserva, riferendo sul Regio Decreto 5 aprile 1900, propone un *bill* d'indennità, ma lamenta che la domanda per convertirlo in legge sia stata ritardata. L'osservazione è esatta e devo perciò giustificarmi. L'indugio non è dipeso nè da oblio nè da poco rispetto per le buone consuetudini.

Nel disegno già preparato per la conversione in legge di questo Decreto si contengono provvedimenti intesi a rendere permanenti i benefici accordati in via transitoria, alla distillazione dei vini guasti. Come si seppe questa proposta del Governo, i rappresentanti della Sicilia, invocando più ampie concessioni, chiesero che si soprassedesse per avere agio di esporre con apposito memoriale i loro voti. In attesa di questo memoriale fu indugiata la presentazione dell'accennato disegno di legge.

Alle premure fatte per sollecitarlo, l'onorevole Grassi-Voces risponde in questi termini: « Giusto accordi presi con lei, conferenza avuta scorso dicembre, pregiomi avvertirla in nome Commissione parlamentare essere già redatto memoriale da lei chiesto riguardante riforme legislazione alcohols che le sarà presentato ultimi giorni questa settimana. »

Son certo che la Commissione, apprezzando i motivi che determinarono questo breve indugio, vorrà modificare il suo ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orlando.

Orlando. Io mi era iscritto appunto perchè leggendo la relazione della Giunta, che merita lode per aver richiamato l'attenzione della Camera sopra una questione costituzionale importantissima, mi preoccupava non solo e non tanto del passato, quanto del presente e dell'avvenire.

La Giunta rilevava che questo Decreto-legge non era stato finora presentato al Parlamento per la conversione in legge, e ciò deplorava. E che la deplorazione fosse obiettivamente fondata lo dimostrano le spiegazioni che il ministro con una sincerità, di cui gli va data lode, ha creduto di dover fare.

Dissi che io mi preoccupava più dell'avvenire, dappoichè mi pareva che questo Decreto-legge rimanesse nel limbo dei sospesi, in quanto che non si sapeva se, e quando e come si sarebbe convertito in legge, e la questione mi pareva gravissima essendo direttamente in giuoco le più alte prerogative parlamentari.

Le dichiarazioni del ministro tagliano dirci dalla radice le mie preoccupazioni, e viene quindi meno la ragione del mio dire. Tuttavia tengo ancora per un momento a parlare, perchè sono in certo modo chiamato in causa dal ministro con le spiegazioni date sul motivo del ritardo.

C'è appena bisogno di dirlo: è perfettamente esatto quanto il ministro ha detto in linea di fatto circa il memoriale che noi deputati di Sicilia dovevamo presentare sulla questione dell'industria degli alcohols, estratti dal vino, in rapporto alle condizioni fatte dall'ordinamento attuale. Ma il ministro permetterà che io osservi che da parte nostra si ignorava che questo memoriale dovesse servire ad uno scopo così immediato, come quello della presentazione di un disegno di legge per convertire in legge il decreto. Quindi da parte nostra non siamo in colpa. Che se poi, e ad ogni modo questo ritardo avrà potuto produrre il benefico effetto della presentazione prossima di un disegno di legge che renda permanente il beneficio di quel decreto, è proprio il caso di dire: *Felix culpa!*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Enrico.

Rossi Enrico. L'onorevole ministro, nella tornata del 26 corrente, rispondendo cortese-

mente ad una mia interrogazione, ebbe a darmi assicurazione precisa che già teneva pronto sul suo tavolo il disegno di legge che sarebbe venuto a regolare permanentemente il regime degli spiriti per le fabbriche di seconda categoria. Oggi sento che altre cause d'indugio si sono frapposte, e questo mi duole. Però io gli rivolgo una domanda: il disegno di legge tende a facilitare in maniera permanente la distillazione dei vini e delle vinaccie? Tende a modificare la legge esistente, o a dare dei provvedimenti temporanei?

Perchè quel decreto legge riguardava proprio un provvedimento temporaneo. Ora la materia è di tanta importanza, che richiede una legge che modifichi quella esistente; altrimenti le vinaccie ed i vini guasti, onorevole ministro, non si distilleranno mai. Noi vogliamo una legge che risolva il problema, in modo esauriente secondo i criteri che ho altre volte accennato.

Chimirri, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Chimirri, ministro delle finanze. Le dichiarazioni dell'altro giorno non sono punto discordi da quelle che ho fatto ora. Il disegno di legge è pronto, ed ha due parti: con la prima si domanda la conversione in legge del Decreto 5 aprile; con la seconda si rendono stabili i benefici che erano stati accordati in via provvisoria. Mentre mi proponevo di presentare questo disegno di legge, una rappresentanza siciliana, composta di deputati e senatori, venne da me, per espormi voti e desideri per ottenere maggiori benefici e promisero di esporli e formularli in apposito *memorandum*. Era dovere del Governo, prima di presentare l'accennato disegno di legge, di aspettare e di esaminare quei voti.

Con questo, come vedesi, non si ritarda la presentazione del disegno di legge, ma si dà modo al Governo di udire i reclami delle regioni più interessate per valutarli e accoglierli fin dove è possibile.

L'indugio quindi fu suggerito da sollecitudine e da premura per gl'interessi agricoli ed esso può riuscire di vantaggio e non di danno. (*Benissimo!*)

Vischi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Vischi, relatore. Consenta la Camera, che io, prima di rispondere, adempiendo al mio ufficio di relatore, aggiunga una parola a quelle

dette testè dall'onorevole Orlando e dall'onorevole Rossi Enrico, circa l'urgenza e la necessità di rendere permanenti i benefici conceduti col Decreto del 5 aprile. Io domando di allargare tali benefici, con una radicale e savia riforma di tutta la legislazione sugli spiriti, affinchè la legislazione stessa, pur servendo ai fini della finanza, ai fini fiscali, possa, non dico agevolare, ma non intralciare, così come oggi fa, lo svolgimento di una industria che accennava ad essere fiorente, specialmente nelle regioni abbondanti di materia prima, apportando grandi vantaggi all'economia nazionale.

L'onorevole ministro dice che egli ha già preparato un disegno di legge al riguardo; e che anzi non l'ha presentato appunto perchè egli, volendo un disegno di legge che risponda alle giuste esigenze dell'economia nazionale, ha voluto prima ascoltare tutti coloro che a lui si sono rivolti per consigli.

Sino a questo punto, dunque, non ho che da aggiungere le mie modeste raccomandazioni a quelle che già sono state rivolte all'onorevole ministro, ed esprimere la fiducia che egli vorrà subito mantenere la parola data.

Detto questo, debbo prendere atto delle dichiarazioni fatte con la sua consueta lealtà, dall'onorevole ministro delle finanze. Egli ha detto: la Giunta permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, ha ragione quando (non abbiamo detto la parola *deplora*; ma era nell'animo nostro) quando ha rilevato con rammarico che la domanda riservata (in conformità dello Statuto) con l'articolo 2 del Decreto 5 aprile, non era stata fatta alla Camera per la conversione in legge dell'accennato Decreto. Questo essendo un punto di fatto indiscutibile, noi della Giunta dovevamo proporci il quesito, così come poi lo ha riproposto dinnanzi alla Camera l'onorevole Orlando.

Or quando l'onorevole ministro ci dice che egli ha indugiato a presentare la proposta di conversione in legge del Decreto, non per determinato proposito di venir meno all'adempimento del proprio dovere, ma perchè, dovendo poi presentare quell'altro disegno di legge che provvede in merito della questione, avrebbe con esso domandato anche la conversione del Decreto del 5 aprile in legge, noi non possiamo far altro che pren-

dere atto di questa dichiarazione del Governo. E siccome abbiamo già, col fatto stesso che domandiamo per l'avvenire gli stessi benefici provvedimenti, riconosciuto l'urgenza, la giustizia e l'utilità del decreto-legge del 5 aprile, proponiamo alla Camera un *bill* d'indennità al Governo per l'accennato Decreto.

E poichè l'onorevole Orlando (che ringrazio delle parole gentili usate verso la Giunta) dichiarò che la Giunta stessa aveva compiuto il proprio dovere, consenta che io gli dica che non solo la Giunta attuale ma anche le Giunte precedenti, come quella che ebbi l'onore di presiedere io nel 1892 e quella che poscia fu presieduta dall'onorevole Pascolato, ora ministro, avevano compiuto il proprio dovere. Il regolamento non permetteva quasi mai che le relazioni venissero innanzi alla Camera, e fu per questo appunto che l'onorevole Pascolato ed io domandammo con insistenza (e finalmente abbiamo potuto ottenerle, mercè la dotta relazione dell'onorevole Brunialti) quelle modificazioni che oggi possono mettere in onore questo sovrano potere della Camera, di sindacare l'azione del potere esecutivo.

Mi è grato quindi di potere per il primo inaugurare il novello sistema di discutere a data certa le nostre proposte, per proporre un *bill* d'indennità al Governo, dopo di aver preso atto però della esplicita sua dichiarazione, di rispettare sempre la volontà dello Statuto e i diritti del Parlamento. (*Bravo!*)

Perciò, in luogo della proposta che avevamo presentato, presentiamo quest'altra:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo ed accorda un *bill* d'indennità per il decreto-legge 5 aprile 1900. »

Orlando. Chiedo di parlare su questa proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Orlando. Siamo tutti perfettamente d'accordo nella sostanza, ma per la rigorosa esattezza delle espressioni (ed è questo l'unico punto in cui io non ero interamente d'accordo con la Giunta) non credo plausibile la forma dell'ordine del giorno da essa proposto. Non è qui il caso di dire che la Camera accorda un *bill* d'indennità, giacchè questa è espressione inesatta dal momento che si vota un semplice ordine del giorno.

Bill d'indennità significa appunto il disegno di legge che converte l'atto del potere esecutivo in legge, giacchè *bill* non significa altro

che disegno di legge. Per mettere quindi d'accordo la forma con la sostanza, io proporrei si dicesse che la Camera riconosce l'urgenza, la giustizia, l'opportunità dell'atto del potere esecutivo, salvo a dare il *bill* d'indennità, quando sarà presentato il disegno per la conversione del decreto in legge.

Vischi, relatore. Io accetto a nome della Commissione l'emendamento proposto dall'onorevole Orlando, anchè perchè è sempre bene usare qui nelle discussioni e negli atti un linguaggio prettamente italiano. Quindi sta bene che si dica: « La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo » dal momento che il ministro con le sue dichiarazioni ha giustificato l'urgenza, la giustizia e l'opportunità del suo atto, ed ha anche (cosa di cui pure occorre prendere atto) promesso la presentazione del disegno di legge per convertire in legge il decreto precedente ed estenderne permanentemente i benefici.

Presidente. L'onorevole ministro accetta questa dizione?

Chimirri, ministro delle finanze. Non ho nulla da opporre.

Presidente. Sta bene. La Commissione dunque modifica la formula da essa proposta nella seguente:

« La Camera prende atto della dichiarazione del Governo, riconosce l'urgenza del decreto legge 5 aprile 1900, e passa all'ordine del giorno. »

La pongo a partito.

(*È approvata.*)

Passiamo agli altri due decreti.

Per quello del 17 giugno 1900, riguardante i premi per la marineria mercantile, la Commissione conchiude:

« La Commissione, nel mentre riconosce giusta e legittima la registrazione con riserva del ripetuto Regio Decreto, propone alla Camera di ratificarlo. »

È per quello del 16 novembre 1900, riguardante lo stesso soggetto:

« La Commissione, nel mentre riconosce giusta e legittima la registrazione con riserva, propone alla Camera di ratificare il Regio Decreto di cui trattasi. »

Calleri Enrico, presidente della Giunta e relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Calleri Enrico, presidente della Giunta e relatore. Poichè le conclusioni della Giunta sono dettate non solo dal riconoscimento dell'urgenza, ma

dal fatto che il Governo presentò poi al Parlamento i disegni di legge per convertire in legge i due decreti di cui trattasi, la Commissione ritiene opportuno di includere nelle conclusioni stesse questo concetto.

Perciò essa modifica la conclusione relativa al primo decreto in questi termini:

« La Camera, mentre riconosce giusta e legittima la registrazione con riserva del Regio decreto 17 giugno 1900, ritenuto che fin dal 5 luglio 1900 il Governo presentò il disegno di legge n. 64, per la conversione in legge del detto Regio decreto, propone alla Camera di passare all'ordine del giorno. »

Analogamente, la conclusione relativa al secondo decreto dovrebbe essere così modificata:

« La Camera, mentre riconosce giusta e legittima la registrazione con riserva del Decreto 16 novembre 1900, ritenuto che fin dal 22 novembre 1900 il Governo presentò alla Camera il disegno di legge n. 83 per la conversione in legge del detto Regio Decreto, propone alla Camera di passare all'ordine del giorno. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Avevo chiesto di parlare per far notare alla Camera l'errore, dal punto di vista costituzionale, contenuto nella formula proposta dalla Giunta.

Sono stato prevenuto, poichè la Giunta ne ha già modificato il testo. Non posso però non rilevare che anche la considerazione da cui parte la Giunta per venire alla sua conclusione, non è conforme all'ufficio suo, facendo essa apprezzamenti che sono esclusivamente di competenza della Camera.

Si dice nella relazione « ritenuto che all'epoca della promulgazione del predetto Regio Decreto era urgente provvedere. »

Questo è un giudizio di merito, che la Giunta per l'esame dei Decreti registrati con riserva non è chiamata a fare.

Torraca. Lo fa la Camera.

Stelluti-Scala. La Camera lo farà, se lo farà, quando discuterà il decreto-legge.

Questo è un considerando che già risolve la questione, che entra nel merito del provvedimento, non per la forma, ma per la sostanza.

Fracassi. Chiedo di parlare.

Stelluti-Scala. La Giunta, in queste materie,

a giudizio mio, non è chiamata che a riconoscere la legalità o la illegalità dell'atto del Governo.

La sanzione della illegalità, la quale il Governo ammette nel decreto stesso onde assume i poteri legislativi, si ottiene solo con la conversione in legge del decreto in discussione.

La legge è sottoposta all'approvazione della Camera con la procedura ordinaria. Riconoscendosi oggi, giustificandosi anzi, come fa la Giunta, l'atto del Governo, oggi si risolve una questione anzi tempo, prima che una Commissione parlamentare abbia riferito sul relativo disegno di legge. In una parola, non si deve, per fatto della Giunta dei Decreti registrati con riserva, pregiudicare in alcun modo il giudizio della Camera, allorché questo giudizio la Camera è chiamata a dare, come è del caso, con l'adozione o meno del provvedimento legislativo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fracassi.

Fracassi. Ho domandato di parlare semplicemente per fare una osservazione ed una raccomandazione a proposito di questi decreti-legge.

Riconosco nel potere esecutivo il diritto di regolare in casi eccezionali ed urgenti con decreti da convertirsi in legge materie che dalla Costituzione nostra sono devolute al potere legislativo; ma non posso ammettere che questi decreti rimangano poi in vigore per mesi e mesi, mentre il Parlamento è aperto; per ciò che al Governo, per considerazioni d'ordine parlamentare o di altro ordine, convenga di non presentarli.

Bisogna ch'essi siano presentati alla Camera non appena essa si apre e portati alla discussione con la maggior possibile sollecitudine; giacchè soltanto la loro conversione in legge costituisce quel *bill d'indennità* che è indispensabile perchè essi possano avere effetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Calleri Enrico, presidente della Giunta e relatore. L'onorevole Stelluti-Scala ha trovato esorbitante che la Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva, riconosca, o meno, l'urgenza del provvedimento, perchè egli dice che, così facendo, essa entra nel merito della questione. Veramente a me pare sia dovere della Commissione l'indagare se veramente vi sia stata

urgenza per un decreto e, quando non la riconosca, di considerarlo illegale.

Del resto anche la Corte dei conti dovrebbe vedere soltanto se il decreto sia registrabile; eppure anch'essa ha giudicato intorno a questa urgenza ed ha detto nei suoi considerandi: siccome l'urgenza ci è stata, ciò non ostante, non essendo state osservate le disposizioni dello Statuto, non si ammette la registrazione del decreto che con riserva.

Ad ogni modo, nella qualità di presidente della Giunta, nominata dalla Camera per lo esame di questi decreti, dichiaro che in seguito all'osservazione dell'onorevole Stelluti-Scala, la Commissione esaminerà se si debba, o no, entrare nel merito delle questioni, e se si debba, o no, indagare se vi sia stata l'urgenza di provvedere.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Calleri Enrico, *presidente della Giunta e relatore.* Quanto all'onorevole Fracassi, io veramente non ho nulla da rispondere, perchè il suo lamento sull'abuso dei decreti registrati con riserva è diretto al Governo e non alla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. La Commissione per il regolamento da molto tempo si andava occupando del modo di assicurare alla Camera l'esercizio del suo sindacato sui decreti registrati con riserva, e varie proposte furono anche presentate da egregi nostri colleghi.

In una delle ultime sue sedute la Commissione per il regolamento ha presentato alla Camera la proposta di stabilire un giorno ogni settimana per discutere le relazioni delle Commissioni sui decreti registrati con riserva e quindi credo che essa meriti perciò lode dalla Camera.

Veniamo ora alla questione. Perchè si è deplorato che la Commissione permanente, istituita per riferire sui decreti registrati con riserva, rimanesse, diciamo così, in ozio forzato? Perchè davanti alla Camera ed al Paese passava una quantità enorme di decreti registrati con riserva senza che la Camera ed il Paese ne sapessero nulla. Era questo un abuso cui bisognava porre rimedio.

Mi permetta l'onorevole amico Stelluti-Scala di non essere della sua opinione. La ragione per la quale fu affidato ad una Giunta questo ufficio elevatissimo è quella di riferire alla Camera se i decreti registrati con

riserva sieno o non sieno legali, sieno o non sieno costituzionali. Se a codesta Giunta si togliesse tale facoltà, sarebbe meglio sopprimerla. (*Bravo!*)

Codesta Giunta permanente stabilita dal nostro regolamento ha il dovere di riferire alla Camera chi abbia ragione, se la Corte dei conti od il Ministero, e nel caso che il Ministero non avesse ragione, esso verrebbe condannato; perchè non bisogna avere paura delle crisi quando sono necessarie per mantenere rispettata la costituzione del proprio Paese. (*Benissimo!*)

Non c'è via di mezzo. Noi abbiamo abusato della paura delle crisi. (*Oh! oh! — Interruzioni*). Esse sono diventate extraparlamentari e non avvengono mai sopra un principio o sopra gravi ragioni di ordine costituzionale, ma soltanto per intrighi di corridoio e di combriccole da una parte o dall'altra. (*Benissimo!*)

Ora io voglio credere che la discussione fatta pochi giorni or sono per la prima volta nella Giunta del regolamento e questa fatta oggi alla Camera porteranno i loro frutti e nutro fiducia che gli onorevoli componenti della Giunta a ciò istituita faranno il loro dovere, perchè confido nel loro patriottismo e nel loro affetto per la Costituzione del nostro paese, la quale da un pezzo a questa parte viene continuamente violata con abusi di ogni sorta. Dopo ciò non aggiungo altro. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Dunque la Commissione permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sul primo decreto relativo ai premi per la marineria mercantile ha presentato questa proposta:

« La Camera, mentre riconosce giusta e legittima la registrazione con riserva del Regio Decreto 17 giugno 1900; ritenuto che fino dal 5 luglio 1900 il Governo presentò il disegno di legge n. 64, per la conversione in legge del predetto Regio Decreto, passa all'ordine del giorno. »

Metto a partito questa proposta.

(*È approvata.*)

Intorno al secondo decreto sullo stesso argomento, la Commissione anzidetta propone:

« La Camera, nel mentre riconosce giusta e legittima la registrazione con riserva del Regio Decreto 16 novembre 1900, ritenuto

che fino dal 22 novembre 1900 il Governo presentò il disegno di legge n. 83, per la conversione in legge del detto Regio Decreto, passa all'ordine del giorno. »

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

Svolgimento di una proposta di legge.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Sonnino sull'usura. (Vedi tornata 26 gennaio 1901).

L'onorevole Sonnino ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

Sonnino Sidney. Onorevoli colleghi, permettetemi poche parole per chiarire il concetto che mi ha mosso a fare questa proposta. È certo che qualche provvedimento legislativo nei riguardi dell'usura è oggi reclamato dall'opinione pubblica, commossa dal vedere come la più impudente ed enorme usura possa apertamente proseguire la sua vittima ed invocare il braccio della legge per aiutarla nella sua inumana persecuzione. L'usuraio ha per sé il riconoscimento legale del Codice.

Lo sforzo infatti della giurisprudenza, preoccupata di uscire dalla stretta tra il senso morale scandalizzato e la pura legalità, si è fin qui concentrato nell'obbligare l'usura a manifestarsi alla luce del sole, a convertirsi da usura palliata in usura formale, fidandosi che la pubblicità gioverebbe, quando non bastasse del tutto, a frenare i peggiori abusi.

Quindi le nostre Corti hanno ammessa la prova testimoniale anche là dove si tratti di cambiali o biglietti all'ordine, per dimostrare che era stato estorto in realtà un interesse anormale o superiore a quello risultante dallo scritto, ed il diritto nel debitore di ripetere il pagato indebitamente per causa della frode.

Questo dice espressamente la sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 30 ottobre 1896. Ma già prima la stessa Corte di Cassazione aveva proclamato (23 maggio 1868) che « la facoltà data dalla legge di fissare nel mutuo, anche ipotecario, un interesse maggiore del legale, non importa quella di simularlo; » e, di nuovo, il 29 luglio 1875, che « non è vietata l'usura manifesta, risul-

tante da scritto; è però vietata l'usura palliata. »

E al 17 maggio 1877 diceva: « Volle il legislatore che non fosse ammissibile l'interesse oltre il legale non altrimenti se non per volontà dei contraenti e per atto scritto lo che implica che sia necessario che le parti abbiano il coraggio di esprimere chiara la presa intelligenza, e, se pure si accordano nell'obbligarsi ad un interesse eccedente la misura dalla legge indicata, che debbano porre chiaramente in iscritto a quale tasso d'interessi si siano vincolati, a scanso di frodi, di ambagi, di reticenze ad arte premeditate. « I contratti formali, legalmente sono elevati all'altezza della legge stessa per coloro che li hanno fatti (articolo 1123 del codice civile), non quelli perciò che importano un vizio intrinseco che ne intacca la essenza, che includono la simulazione o la frode. »

Taccio delle molte altre sentenze delle diverse Cassazioni e di varie Corti di appello. Tutte convergono nell'ammettere la prova testimoniale per svelare la simulazione, smascherare l'usura coperta e tarparle le ali. Ma le Corti restano tutte disarmate e impotenti di fronte all'usura patente e sfrontata, risultante da atto scritto.

Così oggi l'usura vergognosa e timida resta talvolta (pur troppo non sempre) punita; l'altra passeggia trionfante, e di fronte a Shylock la giustizia non può che ripetere tristamente con le parole di Porzia nel « Mercante di Venezia »: « Taglia la libbra di carne dal petto di Antonio, la legge lo consente e la Corte lo accorda. »

Come reazione contro questo stato di cose è stato proposto dal Ministero di tornare di nuovo ad elevare l'usura abituale a reato.

Ma a ciò d'altra parte si oppongono molte gravi obiezioni, quelle stesse che mossero il legislatore ad abolire tutte le sanzioni penali già esistenti nei Codici dei vari Stati italiani.

Accenno sommariamente alle principali. Le sanzioni penali contro l'usura, oltre riuscire inefficaci tanto a prevenirla che a reprimerla, producono l'effetto diretto di aumentare nei disgraziati debitori l'interesse usurario di una quota corrispondente al premio d'assicurazione contro la pena comminata. E l'odiosità che, pel fatto del legislatore, viene a gettarsi genericamente su chiunque presta danaro, tende ad allontanare ogni pacifico

cittadino dall'esercizio del credito, a ridurre l'offerta del danaro per impiego in mutui, e a rincarare artificialmente il saggio corrente dell'interesse.

La creazione del reato di usura ha anche l'inconveniente di rendere più difficile e irreparabile la condizione delle vittime dell'usura stessa, perchè ogni aperta difesa o reazione per parte loro apparisce denuncia di un reato di cui sarebbero stati moralmente complici e forse anche istigatori.

È inoltre assai pericoloso, specialmente quando si tratti di materia penale, il lasciare largo campo alla discrezione del giudice nel determinare volta per volta la linea precisa che separi l'interesse legittimo o tollerabile da quello usurario e meritevole, come tale, di pena.

Ma non sarà dunque possibile trovare una via di mezzo tra questi due estremi: o di obbligare la giustizia ad assistere impassibile dinanzi a qualunque più mostruosa e sfrontata usura, anzi a prestarle man forte, oppure di promulgare sanzioni penali che riescono di fatto ad aggravare il danno sociale, col solo conforto di poter ogni tanto conseguire qualche individuale vendetta e correndo il rischio di perpetrare anche qualche individuale ingiustizia? — Io credo che una via di mezzo si possa trovare e la mia proposta tende appunto a questo.

Essa mira da un lato ad abbondare nel senso già voluto dalla attuale giurisprudenza, perchè ogni volta che vi sia grave sospetto di simulazione di usura, questa venga svelata e snidata, ammettendo la legge da ora in là espressamente anche la prova testimoniale (e in ciò non ho fatto che copiare il progetto ministeriale); e dall'altro lato a supplire all'attuale deficienza della legge, strappando il dente avvelenato all'usura, quando snidata e messa in luce, e ciò semplicemente col considerare sempre come rimborso di capitale ogni eccedenza dell'interesse pattuito oltre il sette e mezzo per cento se civile, oltre il nove per cento se commerciale, ossia ogni interesse eccedente una volta e mezzo il saggio legale del denaro.

Il concetto essenziale della mia proposta non sta tanto nello stabilire i saggi del sette e mezzo o del nove per cento, poichè questi saggi potrebbero venire anche innalzati o diminuiti, quanto nel determinare una cifra, così per il civile che per il commerciale, oltre

la quale ogni eccedenza non è colpita penalmente, ma è considerata come un ammortamento del capitale.

Qualunque interesse smodato diventa così, ad ogni effetto di legge, un'annualità, composta per una parte di vero e proprio interesse (e questa sale fino a una volta e mezza il saggio legale), e per l'altra da una quota o rata di ammortamento del debito capitale, così come avviene nei crediti fondiari. Onde più alta è l'annualità e più rapido si verifica il rimborso e l'estinzione del debito.

La semplicità del rimedio (che io naturalmente non vi presento come un tocca e sana generale che possa sopprimere qualunque usura, ma come un freno efficace che renda più facile la difesa delle stesse vittime contro l'usura) la semplicità del rimedio ne costituisce, a parer mio, la migliore raccomandazione. Al restante, ad ogni ulteriore occorrenza basta il diritto comune e la ordinaria giurisprudenza.

L'interesse usurario rappresenta talvolta di fatto soltanto la previsione e il compenso di un rischio straordinario di non rimborso (ed è questo l'elemento che più viene considerato dagli economisti); ma spesso volte contiene pure un altro elemento di vero ricatto, in quanto che il mutuante non ha corso nè corre alcun rischio eccezionale di non rimborso, o che abbia niente di proporzionale con l'interesse eccessivo che esige, ma abusa della particolare condizione individuale e indifesa del mutuatario per imporgli patti onerosissimi. Ora, a simiglianza di quanto avviene in vari servizi pubblici, dove il legislatore o l'autorità intervengono a difesa del singolo cittadino il quale rimarrebbe indifeso caso per caso, ed impongono una tariffa massima, la mia proposta tende ad eliminare questo secondo elemento veramente condannevole dell'usura, senza cadere nell'altro eccesso di punire la mera stipulazione di un compenso pel rischio straordinario.

Voi avrete tutti probabilmente ricevuto già un anno fa, e di nuovo qualche settimana addietro, un *memorandum* di un Comitato di alcuni ferrovieri di Napoli, i quali invocano dalla Camera una difesa contro gli usurai che hanno loro sequestrato il quinto dello stipendio.

A questo pro-memoria è allegata una nota di 35 nomi di debitori con l'indicazione delle somme ricevute e delle somme da restituire;

tutti ferrovieri ai quali (naturalmente io non garantisco i dati, ma riferisco quanto trovo stampato), si sarebbe sequestrato il quinto dello stipendio.

Prendo ad esempio il primo nome di quella nota, un certo Marchese Salvatore, il quale avrebbe ricevute 1,300 lire e si sarebbe obbligato a renderne 5,000! (*Impressione*). Il sovventore sarebbe un certo sacerdote Tripani, il quale pare che abbia preso un poco troppo alla lettera la parabola dei talenti e le parole del Vangelo: *exegissem quod meum est cum usura*.

Supponiamo per ipotesi (nello stampato non è indicato) che lo stipendio annuo di Marchesi Salvatore sia uguale alla somma che egli effettivamente riceve dal Tripani, cioè di 1300 lire; il quinto ascenderebbe a 260 lire. Ora applichiamo il mio disegno di legge a questo caso; che il mutuo sia di carattere civile o commerciale, è indifferente: se fosse civile, pagando un interesse del sette e mezzo per cento, il Marchesi dopo sei annualità avrebbe estinto l'intero suo debito meno sole 85 lire; se fosse commerciale, pagando l'interesse del nove per cento, con circa sette annualità avrebbe ugualmente estinto completamente il suo debito.

Ora supponendo che il sequestro a carico del Marchesi sia stato eseguito tre anni indietro, applicando la legge che io propongo, fra tre anni il Marchesi avrebbe estinto il suo debito. Ed egli certo non mancherebbe di invocare il diritto che gli deriverebbe da questa legge, tanto più che il bravo sacerdote che gli favorì il prestito seguirebbe ugualmente a passeggiare le strade dopo essere stato pagato di ogni suo avere. Che se l'usura fosse in qualche modo stata nascosta o velata nelle clausole del contratto, il debitore potrebbe invocare anche la prova testimoniale e tutte le altre prove, sempre che naturalmente vi fosse qualche grave indizio a suo favore.

Se la Camera vorrà consentire la presa in considerazione di questa mia proposta di legge, desidererei che se ne deliberasse anche il rinvio alla stessa Commissione che esamina l'altro disegno di legge presentato dal ministro Gianturco sul medesimo argomento. Essa potrà riferire insieme sulle due proposte. Sarà allora il caso, se mai, di entrare in maggiori svolgimenti a sostegno della mia tesi.

Intanto confido che l'onorevole ministro

non vorrà opporsi alla presa in considerazione, tanto più che egli non può avere altro desiderio che quello che Commissione e Camera esaminino e discutano profondamente sotto ogni punto di vista questo gravissimo argomento dell'usura. (*Bene! — Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Gianturco, ministro guardasigilli. Onorevoli colleghi, non solo io non mi oppongo alla presa in considerazione della proposta di legge presentata dall'onorevole Sonnino, ma gli sono grato di aver riconosciuto l'utilità e l'opportunità di un disegno di legge per la repressione dell'usura. Gliene sono tanto più grato, in quanto io penso che il diritto non sia solamente una norma di ragione, ma sia altresì un sentimento diretto ad operare molto efficacemente sulle masse popolari.

Vi ha una psicologia giuridica, per così dire, di cui il legislatore non può non tener conto; ora offende certamente il sentimento pubblico, il sentimento di giustizia del popolo il vedere che si possa impunemente, solo che ciò si faccia in modo aperto e sfacciato, esigere il 200 e 300 per cento, come nel caso di cui l'onorevole Sonnino vi ha intrattenuto.

Il disegno di legge presentato dall'onorevole Sonnino si distingue certo dal progetto ministeriale in tre punti fondamentali. Il primo è questo: egli crede che sia più semplice e facile stabilire un certo tasso oltre il quale non si possa andare, laddove il progetto ministeriale crede di appigliarsi ad un concetto meno preciso, meno determinato, ma che può, rimesso all'equo apprezzamento del magistrato, produrre, a parer mio, effetti più profondi e benefici, quelli cioè di commisurare la prestazione alla controprestazione.

Il disegno di legge dell'onorevole Sonnino si discosta ancora dal progetto ministeriale nel non ammettere il reato di usura; reato che neppure nel progetto ministeriale è ammesso nei singoli contratti usurari, ma soltanto per l'usura abituale.

Il disegno dell'onorevole Sonnino si discosta ancora dal mio in un terzo punto; in quanto è diretto a punire solamente l'usura pecuniaria, mentre quello ministeriale contempla tanto l'usura pecuniaria quanto l'usura reale.

Ma è bene che tutti questi problemi, che sono certamente gravissimi, siano esaminati dalla Commissione a cui è deferito già l'e-

same del disegno di legge che io ho avuto l'onore di presentarvi. Quello che preme è che ormai si ristabilisca nel sentimento pubblico il concetto e la persuasione che il legislatore nulla ha fatto, nulla si propone di fare che offenda quel naturale sentimento di giustizia che è nella coscienza di tutti. (*Bene!*)

Io posso affermare che infinite volte i magistrati sono stati tentati di ribellarsi quasi alla legge scritta, pur di trovare una via che desse loro il modo di reprimere l'usura (*Bene! Commenti*): è il sentimento di naturale giustizia che si sente offeso e si ribella contro le disposizioni tassative del Codice.

E che questi progetti non siano inefficaci, molti argomenti potrebbero testimoniarlo.

A prescindere dalle dichiarazioni e dagli incoraggiamenti pervenutimi da molte parti del paese perchè una legge come questa, a somiglianza di ciò che altri Stati hanno fatto non inefficacemente, giunga in porto in Italia, posso dire alla Camera un fatto, per verità singolare; e cioè che queste leggi sono assai temute; tanto che oggi innanzi ai tribunali italiani, gli usurai si sono affrettati a litigare per potere sollecitamente liquidare il loro credito. Se dunque una dimostrazione si fosse dovuta cercare intorno alla efficacia di leggi simili, questa dimostrazione l'hanno data gli usurai stessi, accorrendo ai tribunali per domandare il pagamento immediato dei loro crediti.

Io quindi mi rallegro che l'onorevole Sonnino abbia riconosciuto l'opportunità di questa legge, e prego la Camera di voler consentire che la sua proposta sia inviata alla Commissione stessa che ha già in esame il progetto presentato dal Ministero.

Presidente. Metto dunque a partito di prendere in considerazione la proposta di legge testè svolta dall'onorevole Sonnino. Coloro che approvano che questa proposta di legge debba esser presa in considerazione, vogliono alzarsi.

(*La Camera approva.*)

L'onorevole Sonnino, d'accordo con l'onorevole ministro di grazia e giustizia, chiede che questa proposta di legge sia inviata alla stessa Commissione che esamina il disegno di legge del Ministero, relativo allo stesso argomento.

Non essendovi osservazioni in contrario rimarrà così stabilito.

(*Rimane così stabilito.*)

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Chimirri, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la revisione generale dei redditi dei fabbricati, e per modificazioni alla legge per la relativa imposta. (*Bravo! Bene!*)

Domando che questo disegno di legge sia trasmesso agli Uffici.

Mi onoro di presentare inoltre la trentunesima relazione della Commissione centrale di sindacato circa l'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico, durante l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di un disegno di legge per la revisione dell'imposta sui fabbricati, e della relazione circa l'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.

Il disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici, e la relazione sarà stampata e distribuita.

Segue la discussione del disegno di legge: Riforma del procedimento sommario.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma del procedimento sommario.

La discussione è rimasta all'articolo 8. Veniamo ora all'articolo 9. Ne dò lettura.

Art. 9.

« Non ostante il disposto dell'articolo 6, il Presidente, sull'accordo delle parti, può, dopo scambiate le comparse, rinviare la discussione ad altra udienza.

« Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni, o presentati in udienza nuovi documenti, che per importanza o per numero richiedano maturo esame, il Presidente, sull'istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, ordina che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti e i documenti siano depositati nella Cancelleria, perchè le parti possano esaminarli.

« Nei casi preveduti dal presente articolo si applicherà, quanto alla nomina del relatore, l'ultimo capoverso dell'articolo 5.

L'onorevole Di Stefano ed altri propongono la soppressione di questo articolo.

Gli onorevoli Vigna e Sorani hanno presentato il seguente emendamento:

« Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni, o presentati in udienza nuovi documenti, il presidente, sull'istanza dell'altra parte, rinvia la discussione ad un'udienza prossima, ed intanto ordina che gli atti e documenti siano depositati nella Cancelleria, perchè le parti possano esaminarli ».

Onorevole Di Stefano insiste nella sua proposta di soppressione?

(Non è presente).

Non essendo presente la sua proposta s'intende ritirata.

L'onorevole Vigna mantiene il suo emendamento?

Vigna. Credo che l'onorevole ministro possa accettare il mio emendamento, perchè nella precedente seduta aveva dichiarato che ammetteva il diritto del rinvio alla parte che lo avesse chiesto.

A me pare unicamente che la soppressione di quell'inciso « che per importanza o per numero richiedano maturo esame » risponda al concetto del diritto; perchè, se noi lasciamo che il presidente apprezzi l'importanza delle produzioni e delle deduzioni, entriamo in un apprezzamento, concediamo una facoltà di rinvio. Sopprimendo questo inciso, la parte contro cui sono state fatte nuove domande ed eccezioni ha, invece, il diritto di chiedere senz'altro il rinvio.

Spero che l'onorevole ministro sarà d'accordo con me.

Sottoporro ora alla sua sagacia un altro dubbio.

Nella precedente seduta egli disse che le leggi si interpretano secondo la loro lettera e non secondo le dichiarazioni del legislatore; disse pure, ed in ciò consento con lui, che nella formula « nuove domande od eccezioni » si comprendono anche le deduzioni di nuovi mezzi di prova, perchè effettivamente queste si risolvono in vere e proprie nuove domande. Ma vi è l'articolo 490 del Codice di procedura civile che distingue esplicitamente fra domanda e prova, e dà alla parola « domande » un significato che non è quello « di deduzioni di mezzi di prova. »

Ora, se noi lasciamo soltanto la parola « do-

mande » non pare all'onorevole ministro che ciò apra l'adito a dubbie interpretazioni; e che, dal momento che il concetto mio è quello stesso che esprimeva l'onorevole ministro, vale a dire che si debbano comprendere anche le deduzioni di mezzi di prova, sia opportuno togliere qualunque dubbio aggiungendo le parole « nuovi mezzi di prova »?

Spero che l'onorevole ministro accoglierà la mia proposta che combina con le dichiarazioni da lui fatte nella seduta precedente, e che può servire di chiarimento all'articolo 9.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Non c'è nessun dubbio che altro siano le domande ed altro le deduzioni dei mezzi di prova: lo dice l'articolo 490 del Codice di procedura civile, lo dicono i principî generali del diritto.

A me pareva che la questione dei mezzi di prova fosse risolta dall'articolo 12, in cui è detto che sulle domande per ammissione di mezzi istruttori, se vi è l'accordo delle parti, il presidente provvede in udienza; ma poichè potrebbe accadere che l'accordo fra le parti non vi fosse, e che la questione dell'ammissibilità dei mezzi di prova fosse portata innanzi al collegio, dichiaro che non ho difficoltà ad accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Vigna, con la quale verrà rimosso qualunque più lontano dubbio potesse affacciarsi nella pratica dei tribunali.

Debbo dichiarare poi, conformemente a quanto dissi nella tornata precedente, che secondo me il rinvio deve essere obbligatorio, e perciò consento che venga emendato il testo del secondo comma, nel senso che il presidente *deve*, sull'istanza dell'altra parte, ordinare che la discussione sia rinviata.

Questa a me pare la maggiore concessione che si possa fare a coloro che si preoccupano dei pericoli delle sorprese, poichè non posso certo negare al presidente di un collegio di apprezzare, nei singoli casi, se si tratti di un documento influente nella lite e di importanza tale da dar luogo a nuove dispute, o se si tratti invece di una carta qualsiasi senza alcuna importanza.

Si supponga, ad esempio, che si tratti della denuncia di un contratto verbale, o di una denuncia di successione senza cui non può il tribunale pronunciarsi; in tal caso non

ce evidentemente alcun bisogno di rinviare la causa.

Occorre quindi rimettere al presidente di esaminare se veramente si tratti di documento influente che richieda il differimento, o se la causa si possa invece prontamente trattare. Credo pertanto che l'onorevole Vigna vorrà accettare la mia proposta.

Vigna. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Vigna. Date le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento per quanto riguarda la soppressione di quell'inciso, e consento nella nuova forma: « il presidente deve ordinare » perchè risponde perfettamente al mio concetto.

Presidente. L'onorevole Vigna ritira, dunque, il suo emendamento.

L'articolo 9 rimarrebbe così modificato:

« Non ostante il disposto dell'articolo 6, il presidente, sull'accordo delle parti, può, dopo scambiate le comparse, rinviare la discussione ad altra udienza.

« Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni, o mezzi di prove, o presentati in udienza nuovi documenti, che per importanza o per numero richiedano maturo esame, il presidente, sulla istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, deve ordinare che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti e i documenti siano depositati nelle cancellerie, perchè le parti possano esaminarli.

« Nei casi preveduti dal presente articolo si applicherà, quanto alla nomina del relatore, l'ultimo capoverso dell'articolo 5. »

Se non ci sono osservazioni metterò a partito l'articolo 9 così modificato.

(È approvato).

Art. 10.

« Chiusa la discussione, i fascicoli degli atti e dei documenti sono consegnati al cancelliere, il quale appone la sua firma sugli originali e sulle copie delle comparse conclusionali, facendo menzione delle postille. »

(È approvato).

Art. 11.

L'autorità giudiziaria non può prendere in considerazione documenti non regolarmente prodotti, comunicati, o depositati, ovvero non indicati negli elenchi.

Ove si riscontrino difformità tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali o degli elenchi, od altre gravi irregolarità negli atti, l'autorità giudiziaria, sentiti in Camera di consiglio i procuratori delle parti per gli schiarimenti e le rettificazioni opportune, potrà ordinare la riapertura della discussione, e condannare il procuratore colpevole ad una pena pecuniaria da 50 a 500 lire, e, nei casi più gravi, anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni. »

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti due emendamenti:

Da aggiungere in principio: « I documenti depositati dai procuratori delle parti rimarranno in Cancelleria, dove saranno rispettivamente ammessi i procuratori delle parti ad esaminarli, a farne copia od estratti in carta libera od a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere.

Resta l'attuale comma 1°, che diverrebbe 2°.

Da aggiungere in seguito un 3° comma così concepito, riproducendo in parte il 2° comma dell'articolo 8:

« Le aggiunte e le modificazioni negli originali delle comparse conclusionali devono essere esattamente riprodotte nelle copie comunicate, salvo che il procuratore dell'altra parte apponga il visto alle aggiunte ed alle modificazioni contenute negli originali. »

« Resta il comma 2°, attuale, che diverrebbe 4°, sopprimendo le parole « e condannare ecc. »

« Di Stefano — Sacchi — Sinibaldi — Orlando — Sorani — Castiglioni — Vigna — Mantica — Cimati — Galimberti — Cao-Pinna — Pala — Carrotti — Arconati. »

« Alle due ultime righe dove è detto: E nei casi più gravi — anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni — sostituire le parole: E nei casi più gravi rinviarlo al giudizio del Consiglio di disciplina dei procuratori.

« Monti-Guarnieri. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano per isvolgere il suo emendamento.

(Non è presente).

Il suo emendamento s'intende ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri per isvolgere il suo emendamento.

(Non è presente).

Anche il suo emendamento s'intende ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 11 come è stato testè letto.

(È approvato).

Art. 12.

« Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori, se v'è l'accordo delle parti, il Presidente provvede nella udienza o nel giorno successivo, delegando il giudice per la esecuzione, con ordinanza non soggetta a notificazione.

« Se la causa non si trovi iscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono in conformità dell'articolo 206 del Codice di procedura civile.

« Il giudice delegato per la istruzione, se fa parte del Tribunale o della Corte avanti cui pende la causa, provvede all'ammissione ed esecuzione delle nuove prove concordate fra le parti prima della chiusura del processo verbale.

« Compiuta l'istruttoria, o sorgendo questioni incidentali, il giudice delegato rimette le parti ad udienza fissa con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione. »

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere nel primo comma le parole: non soggetta a notificazione.

Calvi.

Sopprimere il secondo comma.

Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi,
Calleri Enrico, Bergamasco,
A. Lucchini, A. Farinet, Mezzanotte e Ottavi.

Aggiungere nel terzo comma dopo la parola: provvede, la parola: in caso di accordo.

Calvi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi per isvolgere i suoi emendamenti.

Calvi. Onorevoli colleghi, in unione agli amici Pivano, Falcioni ed altri, ho creduto di proporre alcuni emendamenti a quest'articolo, conformandomi a quello che è lo spirito del disegno di legge e che venne esposto egregiamente qui dall'onorevole guardasigilli e dagli altri oratori. Conveniamo tutti che il disegno di legge non tende a modificare il

Codice di procedura civile nel complesso, ma tende solamente a regolare il procedimento sommario in modo da evitare quegli inconvenienti e quelle sorprese che nel medesimo si verificano, stando alle vigenti disposizioni processuali, e nello stesso tempo, occorre di fronte ai nuovi bisogni della Società ed alla celerità ed economia convertire in regola il procedimento stesso, che di fronte alla vigente procedura costituisce l'eccezione. Ora a me pare che, informandoci a questo concetto, sia necessario togliere dal primo capoverso dell'articolo 12 le parole: « non soggetta a notificazione ». Se l'articolo rendesse obbligatorio il pronunciare l'ordinanza in presenza dei procuratori i quali si sono accordati sull'ammissione della prova, non avrei nulla a dire su questa aggiunta, giacchè la medesima corrisponderebbe al principio generale scritto nel capoverso dell'articolo 367, secondo cui le ordinanze non si notificano quando sono emanate in presenza dei procuratori; ma l'articolo 12 invece dà diritto al presidente di emanare l'ordinanza, anche quando i procuratori non sono presenti. Ora pare a me che in questo caso non convenga derogare da quello che è la norma scritta nel Codice di procedura civile, e così, quando i procuratori non sono presenti, l'ordinanza dev'essere notificata. Ciò non solo produrrebbe una stridente contraddizione con ciò che avverrebbe per le ordinanze pronunziate nel procedimento formale, che è ancora mantenuto, ma per di più condurrebbe alla deroga, non voluta, di disposizioni del presente Codice di rito, il quale in diverse disposizioni non scritte nel § 2 del titolo IV, che tratta della notificazione delle sentenze ed ordinanze, ma relative all'esaurimento di alcune prove, in modo espresso accenna alla necessità che l'ordinanza pur consensuale sia notificata. Alludo ad esempio al disposto dell'articolo 223 del Codice di procedura civile, secondo il quale quando il giuramento è ammesso anche con ordinanza, l'ordinanza medesima deve essere notificata alla parte, che deve giurare; alludo alla disposizione dell'articolo 232 del Codice di procedura civile, secondo cui la decorrenza del termine di trentanove giorni per fare l'esame testimoniale, decorre dalla notificazione dell'ordinanza.

A me pare quindi che per non sconvolgere quello che è principio costante del nostro Codice di procedura civile, sia il caso

di togliere questo inciso lasciando sussistere nella sua integrità il principio contenuto nel Codice vigente, secondo il quale l'ordinanza è notificata ai procuratori che non sono stati presenti al momento in cui è pronunciata non introducendo in riguardo una innovazione che non sarebbe utile, ma creerebbe dell'incertezza non modificandosi altre disposizioni del Codice di procedura e producendo antinomie che occorre evitare. Ciò è a dirsi tanto più in quanto che la disposizione legislativa surriferita all'articolo 367 Codice di procedura civile che, accogliendosi il mio emendamento, rimane conservata, trova un correttivo nello articolo 207 del Regolamento generale giudiziario. Pare quindi a me che nulla osti all'accoglimento dell'emendamento da me proposto. Non ragioni di economia sia di tempo che di spesa. Non ragioni di opportunità, giacchè col medesimo emendamento non è lesa il principio informatore del progetto, che anzi al medesimo fa omaggio, cercando di coordinare le sue disposizioni con quelle del Codice di procedura vigente, che sono conservate. Intenzione comune di tutti coloro che vogliono l'applicazione del procedimento sommario è l'economia. E così è che l'ordinanza si deve notificare quando i procuratori non sono presenti.

E poichè ho facoltà di parlare, mi sia lecito, sempre d'accordo coi colleghi Falcioni, Pivano ed altri, i quali hanno firmato con me un altro emendamento, di proporre che venga soppresso il secondo capoverso dell'articolo 12. Io, a dir vero, non ho potuto comprendere l'opportunità di questo capoverso il quale mi pare che venga anche a snaturare il criterio fondamentale del procedimento sommario e venga a produrre una spesa che è nell'intendimento di tutti noi sia eliminata. Dico che non l'ho compresa: perchè, dall'insieme di tutte le disposizioni che sono contenute nel disegno di legge, questo risulta: che, quando le parti sono d'accordo per l'ammissione delle prove, viene sempre provveduto, mediante provvedimento o del presidente o del giudice delegato alla sua ammissione, dal presidente a senso dell'articolo 4 e primo capoverso di quest'articolo, dal giudice delegato nel caso di cui si fa cenno nel terzo capoverso di questo stesso articolo 12.

È quindi chiaro che solo rimane a provvedere per il caso in cui non vi sia accordo su tale ammissione; ora, in questo caso,

versando in procedimento sommario, il procedimento incidentale non si capisce siccome nel processo sommario l'istruttoria ha luogo all'udienza, senza mestieri di ricorrere alla disposizione dell'articolo 181, Codice di procedura civile, si discuterà in un col merito l'ammissibilità delle prove dedotte. Ond'è, che quanto si dispone in questo capoverso è perfettamente inutile; ma vi ha di più: non solo quella di cui noi proponiamo la soppressione è disposizione inutile, ma snatura e contraddice all'indole del procedimento sommario, innestando nel medesimo un istituto proprio del procedimento formale.

L'articolo 185, salvo errore, del Codice di procedura civile, indica il modo in cui l'incidente si eleva. Per elevare un incidente, bisogna fare una comparsa in cui l'incidente è proposto; poscia, o dall'usciera che notifica la comparsa stessa, o con biglietto si cita il procuratore dell'altra parte avanti al presidente, perchè provveda a senso dell'articolo 181, Codice di procedura civile. Ora, come è ciò possibile per il procedimento sommario?

Prima dell'udienza e così dell'iscrizione a ruole, il convenuto non è rappresentato, solo costituendo il suo procuratore all'udienza, per cui prima dell'udienza non è possibile elevare incidenti. Comparendo, alla stessa udienza, senza necessità di elevare verun incidente, si pronunzia sulle prove o con ordinanza se vi è accordo, o diversamente con sentenza del Collegio.

Dunque nessun incidente in procedimento sommario per ammissione di prove è concepibile.

Poichè poi, come si avvertì, per proporre l'incidente a mente dell'articolo 206, Codice di procedura civile, occorre elevarlo mediante comparsa, è evidente che il procedimento sommario in cui tutto deve farsi all'udienza, in cui non vi son comparse di istruttoria, è snaturato e si viene a creare un istituto ibrido contrariamente allo scopo che col progetto ci proponiamo.

Di fronte a ciò, pare a me, ed ai colleghi che con me firmarono l'emendamento, che la disposizione del capoverso dell'articolo 12, si debba togliere; essa non fa che confondere il procedimento sommario con ciò che è procedimento formale; procedimento formale che vogliamo sopprimere.

E tanto più non lo capisco, di fronte alle parole con cui il capovero incomincia:

« Se la causa non si trova iscritta sul ruolo di spedizione ».

Dunque, poichè il nostro scopo è di fare una legge pratica, la quale non solo non vizii, ma tolga le difficoltà, ritengo che il guardasigilli e il relatore accetteranno il mio emendamento, e lo accetterà la Camera: poichè non abbiamo altro scopo che quello di migliorare il disegno di legge, eliminando eventuali inconvenienti.

Io avevo proposto, poi, un terzo emendamento al capovero terzo. Serviva unicamente a chiarire il concetto dell'articolo; e consisteva nell'aggiungere nel terzo capovero, dopo la parola: *provvede*, le parole: « in caso d'accordo ».

Ma, poichè nell'articolo medesimo vi sono le parole: « nuove prove concordate fra le parti, » così riconosco io stesso che il mio emendamento al terzo capovero, può ritenersi inutile.

E con ciò finisco di tediare la Camera, convinto che accettati o no gli emendamenti miei, feci il dover mio nel proporli e nel sostenerli.

Presentazione di un disegno di legge.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge contenente provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna.

Domando che questo disegno di legge sia inviato agli Uffici.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e inviato agli Uffici.

Cao-Pinna. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Cao-Pinna. Vorrei pregare l'onorevole ministro di chiedere alla Camera che dichiari d'urgenza il disegno di legge da lui presentato.

L'onorevole ministro conosce le condizioni in cui si svolgono i traffici nell'isola di Sardegna. Già da tempo l'onorevole Lacava aveva presentato codesto disegno di legge, dal quale la nostra Isola attende immediati benefizi; perciò spero che la Camera non vorrà ne-

gare di dichiarare d'urgenza il disegno di legge medesimo.

Presidente. Onorevole Cao-Pinna, se l'urgenza non la chiede il ministro occorrono dieci firme.

Cao-Pinna. Appunto per ciò ho pregato il ministro di domandarla lui.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Mi associo volentieri alla proposta dell'onorevole Cao-Pinna, tanto più che si tratta di un provvedimento urgentissimo, che fu già promesso alla Sardegna, e che, mentre certamente migliorerà le condizioni del traffico dell'Isola, credo che riuscirà anche utile al Tesoro dello Stato. Quindi volentieri chiedo alla Camera che voglia dichiarare d'urgenza il disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro chiede che il disegno di legge da lui presentato sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'urgenza s'intenderà ammessa.

(L'urgenza è ammessa).

Si riprende la discussione sul disegno di legge riguardante la riforma del procedimento sommario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Beniamino.

Spirito Beniamino. Io sono di opposta opinione a quella sostenuta dall'onorevole collega Calvi. Noi vogliamo semplificare il procedimento sommario. Quindi dovremo toglier via tutto ciò che è inutile.

L'onorevole Calvi propone invece che sia suscettibile di reclamo l'ordinanza del presidente.

Calvi. Ma no!

Spirito Beniamino. Così mi pare che abbia detto.

Voci. Che vi sia la notificazione.

Spirito Beniamino. Che si debba notificare l'ordinanza; su per giù è la medesima cosa. E perchè? Quando le parti sono d'accordo, e sanno che, non oltre l'indomani, il presidente deve emettere l'ordinanza, mi pare che, imporre la spesa di una notificazione, sia cosa di cui si possa fare a meno.

Nè vale il dire, come fa l'onorevole Calvi, che vi sono casi analoghi, come quello del

giuramento in cui debba sempre farsi la notificazione; ma non ho bisogno di dire la differenza e l'importanza del caso del giuramento. Nel caso di giuramento i procuratori possono essere d'accordo, ma il giuramento deve prestarlo la parte. E se la parte non ha notizia della cosa, e non sa quando il giuramento si deve prestare, le conseguenze sarebbero gravissime. Perciò nel caso di giuramento deve farsi la notificazione alle parti.

Inoltre osservo all'onorevole Calvi, che non è ben detto che il procuratore debba poi risentire come pena la spesa della notificazione. Se nell'articolo 12 si dicesse che il presidente è obbligato ad emettere l'ordinanza nel momento stesso, si potrebbe obbligare il procuratore ad esser presente, e ritenerlo colpevole se si allontanasse. Ma poichè è detto che il presidente può emettere l'ordinanza l'indomani, mi sembra che voler obbligare questo povero procuratore a rimanere lì un giorno e poi l'altro, è cosa che non va. Quindi l'accenno all'articolo 207 circa la negligenza del procuratore, non mi pare che conferisca punto alla tesi dell'onorevole preopinante.

In quanto poi al capoverso che egli vorrebbe soppresso, trovo non sformite di fondamento le osservazioni sue; nondimeno credo che il capoverso medesimo possa rimanere, salvo a mutarne la forma e a spiegarla.

Si fanno le meraviglie che si dica che la causa non si trovi iscritta nel ruolo, quasi fosse questa un'ipotesi impossibile. Ma noi facciamo soltanto l'ipotesi in cui le parti siano d'accordo, che preliminarmente all'udienza si domandi un mezzo istruttorio e questo mezzo istruttorio può essere consentito.

Ma facciamo un'altra ipotesi, e cioè, che in seguito anche a contraddizione tra le parti, una sentenza disponga mezzi istruttori; ed un'altra ancora, quella che il termine a comparire nella citazione sia molto lungo, e che prima di tal giorno le parti possano concordarsi circa un'istruttoria.

Mi pare quindi che bene al primo capoverso dell'articolo si dica che nei casi in cui la causa non si trovi a ruolo, si debba seguire la via incidentale.

Ritengo perciò che il concetto può rimanere; si può modificare la forma, ma ripeto conviene chiarire come nei casi in cui esiste l'accordo fra le parti e quando la causa non

è a ruolo, si debba seguire il procedimento del Codice vigente in linea incidentale, come all'articolo 206.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. A nome della Commissione, dichiaro che essa non ha difficoltà di accettare il primo degli emendamenti dell'onorevole Calvi, quello cioè per il quale si propone di togliere l'inciso « non soggetta a notificazione ». Le ragioni sono evidenti, ed osservo soltanto che bisogna però di conformità aggiungere all'ultimo capoverso dell'articolo, quando si accenna ad un « provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione », aggiungere « ai procuratori presenti. » Ma la Commissione non crede di potere accettare la soppressione del secondo capoverso dell'articolo 12. Si dice che questa disposizione tende a complicare le cose, o che è per lo meno una disposizione inutile. A noi questo non pare, in quanto che, sebbene possa essere un caso non frequentissimo, pure è possibile che, allorquando l'udienza di spedizione specialmente sia fissata ad un termine alquanto lungo, le parti possano concordare dei mezzi di prova anche prima dell'udienza e senza bisogno quindi di far precedere l'iscrizione al ruolo.

In questi casi possono provvedere col rito incidentale.

Ripeto, non sarà un caso frequentissimo, ma è un caso possibile, a cui il capoverso provvede e provvede convenientemente; motivo per cui non mi pare che questa disposizione possa essere da sopprimere, e la Commissione pertanto vi insiste.

Calvi. Domando di parlare.

Presidente. Veramente Ella non potrebbe parlare due volte, ma se è per una dichiarazione...

Calvi. Per una semplice dichiarazione: ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di avere accolto il mio primo emendamento, ed osservo soltanto che, dato il principio esposto dall'onorevole Pozzi in ordine al secondo capoverso dell'articolo, bisogna per lo meno modificarne la dizione. Perché quando voi mi fate ricorso al disposto dell'articolo 206 del Codice di procedura, voi mi introducete precisamente il sistema incidentale della procedura formale nel procedimento sommario.

Sia pure che in via eccezionale possa verificarsi il caso che prima del giorno fissato per la discussione della causa o le parti d'accordo vogliano provvedere per l'ammissione di prova, o necessiti ottenere un provvedimento d'urgenza a senso dell'articolo 182, Codice penale, ma per fermo basta che voi diciate che mediante citazione per biglietto una parte può citar l'altra nel caso dell'articolo 182, avanti al presidente o d'accordo possan comparire; ma quando voi invocate l'articolo 206, innestate uno dei provvedimenti della procedura formale nel procedimento sommario, rendete necessaria una comparsa per proposizione di incidente e una comparsa per deduzione di prove, la quale poi è susseguita o da citazione per biglietto o da citazione con comparsa; introducete precisamente quell'istruttoria per comparsa che invece dite di voler togliere.

Chiarite pure le vostre idee, ammettete pure che è possibile alle parti di comparire personalmente, prima dell'udienza, dinanzi al presidente per ottenere con ordinanza l'ammissione di prove, ma non usate la formula dell'articolo 206 perchè questa, ripeto, protesta contro tutto il sistema della legge.

Questo è l'intimo convincimento mio.

Presidente. Ha domandato di parlare l'onorevole guardasigilli?

Gianturco, *ministro di grazia e giustizia.* Dichiaro che, d'accordo con la Commissione, accetto il primo emendamento proposto dall'onorevole Calvi e consento che venga modificato anche l'ultimo comma dell'articolo per ragion di coordinamento. Si tratta di tener ferme le disposizioni del Codice di procedura vigente, che, dove non è necessario, è proposito nostro di non modificare, e fra le altre, la disposizione che le ordinanze non si notificano ai procuratori presenti. E qui tengo a dichiarare che la ragione del testo, come era formulato, era proprio questa: siccome nel primo comma si presuppone l'accordo delle parti, questo accordo lasciava argomentare che dovesse reputarsi inutile la notificazione. Ma in ogni modo, per ragion di chiarezza, io accetto per conto mio l'emendamento proposto dall'onorevole Calvi.

Per le medesime ragioni non posso accettare la seconda parte della sua proposta. L'onorevole Calvi ha detto: badate che voi venite ad introdurre nel procedimento som-

mario una procedura che è propria del procedimento formale.

Ma è proprio questa la ragione della legge, onorevole Calvi, proprio questa! Perchè l'accusa più grave che si è fatta al procedimento sommario è stata la seguente: che, mentre nel procedimento formale vi è un modo assai spedito di ordinare le prove e tutta la istruzione, quando le parti siano d'accordo (procedendosi allora per via d'incidenti, con molta rapidità), invece nel procedimento sommario, che dovrebbe per sua natura essere più spedito, molte Corti regolatrici hanno detto che la procedura incidentale era inapplicabile e che bisognava, anche quando vi fosse l'accordo delle parti, procedere per sentenza. Noi questo vizio appunto abbiamo voluto correggere, onorevole Calvi, ed è bene risulti chiaro dalle discussioni nostre: noi abbiamo voluto estendere la procedura incidentale al procedimento sommario, abbiamo voluto cioè che ove le parti siano d'accordo non occorra una sentenza, ma basti una semplice ordinanza.

Quale è la sua obiezione, onorevole Calvi? è tutta in questo: Ella dice: ma badate, voi presupponete che la causa possa non trovarsi inscritta nel ruolo di spedizione e che le parti possano ciò non ostante adottare la procedura incidentale.

Questo, Ella soggiunge, non solo non è possibile, ma sarebbe molto dispendioso, perchè bisognerebbe in tal caso far sempre la comparsa.

Ora mi permetta, onorevole Calvi, di dirle che questa osservazione non è esatta, perchè, a norma del diritto vigente (articolo 185 del Codice di procedura civile), qualunque citazione a comparire davanti al presidente può farsi con la comparsa con cui si propone l'incidente, o per biglietto.

Non sono sempre necessarie le due cose insieme, la comparsa e la citazione per biglietto; può bastare quest'ultima sola.

Che cosa infatti può accadere? Può accadere quello appunto a cui accennava poc'anzi il relatore, che cioè la citazione sia fatta per un termine abbastanza lungo, e la causa non sia stata ancora posta a ruolo.

Ora, se vi è ragione di supporre che l'altra parte consenta intanto all'ammissione di un mezzo di prova, si può richiedere l'ammissione del mezzo di prova con la semplice citazione per biglietto; e così l'incidente si

porta innanzi al presidente, il quale delibera con ordinanza sull'ammissione della prova. Questi sono casi che, come diceva il relatore, possono non essere frequenti, ma possono verificarsi.

Ora noi abbiamo voluto affermare che in ogni caso, quando vi sia l'accordo delle parti, si possa seguire la procedura incidentale, e ciò possa farsi anche prima dell'udienza di spedizione.

Spero che questi schiarimenti persuaderanno l'onorevole Calvi.

Ecco dunque, signor presidente, il testo sarebbe formulato così:

« Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori, se v'è l'accordo delle parti, il presidente provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo delegando il giudice per l'esecuzione. » Poi nell'ultimo comma dove si dice: « con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione », si aggiungerebbero le parole: *ai procuratori presenti*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. A quanto già dissi prima e a quanto aggiunse l'onorevole ministro per spiegare anche più chiaramente le ragioni per cui noi non accettiamo le soppressioni proposte dall'onorevole Calvi all'articolo 12, aggiungo che l'inconveniente denunziato poi dal collega Calvi non è, né si può chiamare tale, imperocché non v'ha chi non vegga come se si tratta di deduzioni probatorie, queste debbono essere formulate, e non si possono formulare se non con comparsa.

Al collega Calvi ha fatto impressione una possibile conseguenza di questa disposizione; la conseguenza, cioè, che le parti poi, chiamate davanti al presidente col rito degli incidenti per l'ammissione di un mezzo di prova, non si trovino d'accordo. Questo caso non toglie la opportunità del capoverso, e ciò per due motivi, che mi sembrano evidenti: l'uno, che quando non vi sia l'accordo vuol dire che il tentativo non è riuscito e che vi sarà remissione, la quale non può non essere anche pel merito, per la discussione del quale è già fissata l'udienza in citazione.

Ma v'è anche un'altra ragione: per l'articolo 182 del Codice di procedura civile può darsi che vi sia urgenza, ed in questo caso

il presidente può risolvere esso stesso l'incidente con ordinanza esecutoria; nel qual caso anche la celerità è più favorita, giusta il pensiero che abbiamo tutti e che ha anche l'onorevole Calvi.

Ecco perchè io prego il collega Calvi di non insistere nel chiedere la soppressione di questo primo capoverso, o secondo comma dell'articolo 12.

Presidente. Onorevole Calvi, insiste sulla soppressione del secondo comma?

Calvi. Me lo respingeranno, ma io insisto.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, veniamo alla votazione dell'articolo, che sarà fatta separatamente per ciascun comma.

Sul primo comma sono d'accordo la Commissione e l'onorevole ministro di modificarlo in questo modo: « Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori, se vi è l'accordo delle parti, il presidente provvede con ordinanza nella udienza o nel giorno successivo, delegando il giudice per la esecuzione. »

Chi approva questo primo comma, così modificato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora viene il secondo comma, così concepito: « Se la causa non si trovi inscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono in conformità dell'articolo 206 del Codice di procedura civile. »

L'onorevole Calvi ed altri propongono la soppressione di questo comma, la quale non è accettata dall'onorevole ministro, né dalla Commissione.

Pongo a partito questo secondo comma; vuol dire che coloro che ne propongono la soppressione, voteranno contro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il comma terzo, avendo l'onorevole Calvi ritirato il suo emendamento, resterebbe così concepito:

« Il giudice delegato per la istruzione, se fa parte del Tribunale o della Corte avanti cui pende la causa, provvede all'ammissione ed esecuzione delle nuove prove concordate fra le parti prima della chiusura del processo verbale.

« Compiuta l'istruttoria, o sorgendo questioni incidentali, il giudice delegato rimette le parti ad udienza fissa con provvedimento

inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione ai procuratori presenti. »

Chi approva questo terzo comma, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 13.

« La riproduzione della causa cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione, quando le parti non siano state rimesse ad udienza fissa, viene fatta dalla parte più diligente con citazione per biglietto notificata almeno tre giorni prima al procuratore, ed in materia commerciale, alla parte comparsa personalmente, osservato per i contumaci il disposto del primo capoverso dell'articolo 385 del Codice di procedura civile. »

Presidente. A questo articolo gli onorevoli Mango e Di Stefano propongono il seguente emendamento: sopprimere le parole « ed in materia commerciale, alla parte comparsa personalmente. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Ho chiesto di parlare unicamente per chiedere una spiegazione all'onorevole guardasigilli ed alla Commissione.

Come, con esatto concetto, nell'ultima parte dell'articolo 12 si è voluto evitare la spesa di una nuova citazione per la riassunzione di istanza, dopo che è compiuta l'istruttoria commessa al giudice delegato, così all'articolo 13 si è provveduto per la riproduzione della causa cancellata dal ruolo di spedizione.

Ora siccome i casi contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 12 possono unicamente trovare applicazione, quando si tratta di prove che vengono assunte da un giudice delegato, così io mi permetto di chiedere: come si provvederanno le parti per riassumere la causa, quando si tratta di istruttoria che si compie senza l'intervento del giudice?

L'onorevole ministro guardasigilli e la Commissione mi insegnano, che non tutte le prove vengono assunte da un giudice delegato. Per esempio, quando si tratta di una perizia ammessa per sentenza, si delega un giudice per assumere il giuramento del perito e per fissare il giorno in cui dovrà aver luogo l'esperimento peritale. Con ciò la funzione del giudice delegato cessa, perchè la perizia viene poi presentata nella cancel-

leria ed esclusivamente al cancelliere, il quale ne dà atto e redige il verbale della presentazione. Dato questo ed altri consimili casi in cui il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 12 non potrà trovare applicazione in tema di prestazione di giuramento, ripeto, come la causa si potrà riassumere? Si dovrà ritenere che in tali casi la riassunzione avrà luogo nel modo accennato in questo articolo? Questo articolo contempla anche tali eventualità? La dizione non mi pare a questo riguardo troppo chiara.

Se, come penso, deve ritenersi che tutte le volte che occorre la riassunzione d'istanza nei casi non contemplati dall'articolo 12 si provvede mediante citazione per biglietto, o si aggiunge una parola all'articolo che ciò nettamente significhi, e se ciò si è voluto dire allorquando nell'articolo si parla di *riproduzione di causa cancellata o decaduta dal ruolo*, io pregherei il ministro e la Commissione di dichiararlo esplicitamente, perchè in questo caso dalle dichiarazioni della Commissione e del guardasigilli si avrà una norma per ritenere che, anche quando per qualunque caso viene ripresa la causa, essa si può riassumere mediante citazione per biglietto, e si sarà così evitata una questione d'interpretazione, che diversamente certo sorgerebbe. Attendo quindi dall'onorevole relatore e dal ministro spiegazioni in proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Ammiro l'acume dell'onorevole Calvi, ma mi affretto a dichiarargli che, non solo per la parola abbastanza chiara dell'articolo 13, ma per gli stessi principii generali della legge, anche quando si tratti di riprodurre una causa, dopo il deposito in cancelleria della perizia, o dopo la prestazione del giuramento, la citazione possa farsi per biglietto. Questo è nell'indole stessa della citazione per biglietto, ed è inoltre nel sistema di tutto quanto il disegno di legge.

Mango. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mango. Dichiaro di ritirare il mio emendamento all'articolo 13, come ho già fatto per gli emendamenti agli articoli 5 e 8.

Faccio voti all'onorevole ministro perchè voglia presentare un disegno di legge, che interdicca alle parti di presentarsi personalmente davanti al giudice, e limiti l'esercizio

della professione di procuratore unicamente a coloro che hanno conseguita la laurea in giurisprudenza.

Presidente. Allora, non essendovi altri oratori iscritti, metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Veniamo all'articolo 14. Onorevole ministro, accetta il testo della Commissione?

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Lo accetto.

Presidente. Articolo 14 della Commissione:

« La constatazione di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, ad eccezione dell'ordinanza di cui nell'articolo 12, sono notati nel foglio d'udienza, non sono soggetti nè a reclamo, nè a notificazione e le parti hanno diritto di averne copia per estratto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

Monti-Guarnieri. Per quanto la Commissione sia così chiusa che non ammette che possano penetrare modificazioni nella legge... (Ooh! oh! — Interruzioni) io vorrei far presente alla Commissione stessa, che l'articolo 14, così come è redatto, mi pare veramente draconiano (Ooh! oh!) tanto più che con questo disegno di legge si concedono al presidente poteri, che con l'attuale Codice di procedura civile oggi non ha. Con questa legge si allarga la sfera delle attribuzioni del presidente e si allarga in modo che con l'articolo 11 si può arrivare fino alla sospensione del procuratore per 90 giorni. (Interruzioni).

Gianturco, ministro guardasigilli. Ma è già votato.

Monti-Guarnieri. È vero, si può dire che il provvedimento è collegiale, ma l'articolo 11 è concepito così:

« Ove si riscontrino difformità tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali o degli elenchi od altre gravi irregolarità negli atti, l'autorità giudiziaria, sentiti in Camera di Consiglio i procuratori delle parti per gli schiarimenti e le rettificazioni opportune, potrà ordinare la riapertura della discussione e condannare il procuratore colpevole ad una pena pecuniaria da 50 a 500 lire, e, nei casi più gravi, anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni ».

Evidentemente questo è un provvedimento del quale bisogna pur tener conto in qualche modo, ed il modo di tenerne conto non è

che il foglio di udienza da cui risulta questo provvedimento.

Ed allora io domando: per un provvedimento così grave, che arriva fino ad infliggere al procuratore 500 lire di multa e, nei casi più gravi, anche a sospenderlo per 90 giorni, non gli volete concedere il diritto all'appello? Lo concedete sempre nei casi di sospensione di procuratori: oggi, per la legge del 1865, c'è il ricorso alla Corte d'appello, la quale giudica sulle sospensioni inflitte dal Consiglio di disciplina dei procuratori.

Ora questi provvedimenti, dei quali parla l'articolo 11, che vengono, per l'articolo medesimo, demandati all'autorità giudiziaria, devono evidentemente risultare in qualche documento, e questo documento non potrà essere che il foglio d'udienza, nel quale l'autorità giudiziaria farà constatare che il provvedimento è stato preso per una data ragione.

Ora io dico: attualmente, per la legge del 1865, che regola e disciplina la materia professionale, specialmente per quanto ha tratto all'esercizio della professione di procuratore, si ha il ricorso alla Corte d'appello, la quale giudica la bontà e legalità del provvedimento. E contro questi provvedimenti, che verranno, d'ora in poi, demandati all'autorità giudiziaria, che tiene la polizia delle udienze, non volete concedere un ricorso qualsiasi, o al Collegio, o all'autorità superiore, alla Corte d'appello, come adesso consente la legge professionale?

Nè si dica, che questo provvedimento si applica soltanto ai procuratori colpevoli, perchè, con questo articolo 14, si danno poteri al presidente anche per quanto si riferisce all'istruttoria, alla produzione della causa, alla polizia dell'udienza, e via di seguito. Ora ci sono provvedimenti di poca importanza, ma vi sono anche provvedimenti di un'importanza assai rilevante per il buono andamento della causa; ed io credo che contro tutti questi provvedimenti, che rappresentano ed involgono una gravità non indifferente, possa la parte ricorrere benissimo al Collegio o alla Corte d'appello.

E quindi io pregherei la eccellentissima Commissione e l'onorevole ministro... (Mormorio e risa) (la vengo lisciando più che posso per renderla benevola) (Si ride) ...che vogliano condescendere che in questo senso sia deliberato dalla Camera, con il loro assentimento.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole De Martino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

De Martino. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio Decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile. »

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Giovanelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Giovanelli. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi poi danneggiati dal terremoto nella Liguria e dalla frana di Campomaggiore. »

Presidente. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione
sul procedimento sommario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. Rispondo all'onorevole Monti-Guarnieri, anzitutto rettificando quello che egli ha detto, che, cioè, col disegno di legge oramai approvato in quasi tutti gli articoli, si voglia dare al presidente delle facoltà sconfiniate. Anzi, il disegno di legge ha ridotto molto le facoltà del presidente, e l'onorevole Monti-Guarnieri si ricorderà che in molti articoli si è scritto: « Il presidente deve, ecc. »

In quanto poi alle paure dell'onorevole Monti-Guarnieri che i provvedimenti, indubbiamente gravi, di cui tratta l'articolo 11, possano soffocare anche il reclamo giusta l'articolo 14, osservo che queste paure non sono giustificate, perchè l'articolo 14 accenna tassativamente ai provvedimenti dati in udienza, e l'articolo 11 è tanto lontano dal sanzionare provvedimenti di udienza, che quelle condanne, che l'autorità giudiziaria può, per detto articolo pronunciare, non le può pronunciare se non dopo aver ordinato la riap-

pertura della discussione; il che vuol dire che si ebbe già una discussione chiusa, e in fascicoli consegnati all'autorità giudiziaria, la quale è posta in grado di deliberare con coscienza, e non altrimenti che mediante sentenza può infliggere le penalità comminate dall'articolo 14.

Ecco perchè, mentre le paure dell'onorevole Monti-Guarnieri sarebbero giustificate per sé stesse, non lo sono qui nell'applicazione concreta, in quanto mi pare che proprio i provvedimenti, di cui parla l'articolo 14, non possono per nulla affatto confondersi con quelli, di cui parla l'articolo 11.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Nella presente discussione abbiamo dimostrato la nostra buona volontà di approfittare della esperienza di tutti per migliorare questo disegno di legge, di guisa che non so con quanto fondamento il mio amico Monti-Guarnieri affermi che Governo e Commissione hanno chiuso la porta e non intendono di accettare emendamenti. Abbiamo accettato tutti gli emendamenti che han contribuito a migliorare la legge, ma, nel caso presente, mi duole il dirlo, il suo, onorevole Monti, non la migliorerebbe.

E ne dirò subito la ragione: perchè ci allontanerebbe ancora di più da quel Codice di procedura civile, dal quale noi ci siamo voluti discostare il meno possibile per molte ragioni. La questione, sollevata col solito acume dal collega Monti, è stata questa: voi, egli dice, invadete con questo disegno di legge le attribuzioni del Consiglio di disciplina dei procuratori, e, mentre la legge del 1874 dà al Consiglio di disciplina la facoltà di pronunciare sulla sospensione con la garanzia dell'appello e del ricorso alla Cassazione, voi invece date all'autorità giudiziaria, senza che reclamo sia possibile, la facoltà di pronunciare la sospensione fino a novanta giorni. Già l'onorevole relatore della Commissione ha chiarito questo punto, che è importante, perchè, se il significato dell'articolo fosse quello che dice l'onorevole Monti-Guarnieri, io riconoscerei la necessità dell'emendamento. Ha già dichiarato l'onorevole relatore della Commissione, che l'articolo 14 attribuisce la facoltà di sospendere il procuratore al collegio, non al presidente. È l'autorità giudi-

ziaria che prescrive i termini e pronunzia la sospensione con sentenza, non già il solo presidente con un semplice provvedimento.

Ma non basta: noi ci siamo uniformati per questa parte al Codice di procedura civile. Nell'articolo 170 del Codice di procedura civile, là dove si parla dell'obbligo del procuratore, che ha ritirato i documenti, di restituirli, si dice: « quando entro due giorni dall'ordinanza, pronunziata in contumacia, il procuratore non abbia restituito i documenti, l'autorità giudiziaria, sulla istanza delle parti interessate, previa citazione in via sommaria, può ordinarne la sospensione per un tempo non maggiore di giorni novanta. »

Diguisachè, secondo il diritto comune, che non è stato in questa parte modificato dalla legge del 1874, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di poter sospendere il procuratore. Fu viva la discussione, al tempo della compilazione del Codice di procedura civile, se si dovesse riconoscere la facoltà nella autorità giudiziaria di infliggere una pena pecuniaria o di sospendere il procuratore, ma fu altrettanto viva da parte di quelli, che avevano preparato il disegno del Codice, la persuasione che si dovesse consentire alla autorità giudiziaria questo potere.

Noi non ci siamo discostati dall'articolo 170, anzi abbiamo voluto mantenerne anche il termine, nel senso che la sospensione non andasse al di là dei novanta giorni.

Monti Guarnieri. Domando di parlare per una dichiarazione.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Vorrei soltanto, giacchè sto parlando, per non annoiare di più la Camera, far notare che conviene coordinare quest'articolo 14 cogli articoli già modificati.

L'articolo 14 dovrebbe, a parer mio, suonare così: « La constatazione di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza (si cancellerebbero le parole: « ad eccezione dell'ordinanza di cui nell'articolo 12 ») sono notati nel foglio d'udienza, non sono soggetti a reclamo (le parole: « nè a notificazione » sarebbero cancellate, perchè ci siamo voluti rimettere al Codice di procedura civile) e le parti hanno diritto di averne copia per estratto ».

Questo sarebbe il nuovo testo, e spero la Commissione voglia accettarlo, perchè non si tratta che di un coordinamento colle modificazioni precedenti.

Pozzi Domenico, relatore. La Commissione lo accetta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

Monti-Guarnieri. Convengo in parecchie cose con l'onorevole ministro e con la Commissione; solo mi permetto una obbiezione. L'articolo 14 dice che non è ammesso reclamo dei provvedimenti dati in udienza, e su questo siamo in perfetto accordo. Ma l'articolo 11 dice: « L'autorità giudiziaria non può prendere in considerazione documenti non regolarmente prodotti, comunicati, o depositati, ovvero non indicati negli elenchi. Ove si riscontrino difformità fra gli originali e le copie delle compare o degli elenchi, od altre gravi irregolarità negli atti, l'autorità giudiziaria, sentiti in Camera di Consiglio i procuratori, potrà ordinare la riapertura della discussione e colpire il procuratore perfino con la sospensione.

Ora, evidentemente, questo è un provvedimento, che l'autorità giudiziaria deve emettere in udienza. »

Pozzi, relatore. In Camera di Consiglio.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. È un provvedimento, non una sentenza!

Monti-Guarnieri. Però questo darà motivo a discussioni.

Avrei desiderato che si aggiungesse: « meno i provvedimenti che venissero emessi per sentenza ».

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Non sono provvedimenti quelli dati per sentenza!

Pozzi Domenico, relatore. La Commissione accetta la modificazione all'articolo 14 proposta dal ministro.

Presidente. Allora rileggo l'articolo 14 modificato:

« L'accertamento di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, sono notati nel foglio di udienza, non sono soggetti a reclamo, e le parti hanno diritto di averne copia per estratto. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Gallini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gallini. Prima di venire all'articolo 15, vorrei proporre un'aggiunta all'articolo 14, o quanto meno un articolo 14-bis, se la Camera ed il guardasigilli lo crederanno opportuno.

C'è una disposizione del Codice civile che è vessatoria, e che non ha nessuna ra-

gione di essere nè storica nè logica. È la disposizione contenuta nell'articolo 385, ultimi due capoversi, per la quale, nei casi di contumacia si deve delegare un usciere; fonte di una infinità di dispute e di questioni, e di annullamenti in Cassazione. Non si è mai saputo perchè il legislatore abbia voluto che un usciere speciale debba fare la notificazione al contumace. Ora, poichè la legge è in porto (ed io mi sarei ben guardato dal turbarla con una aggiunta inopportuna), proporrei questa semplice disposizione aggiunta all'articolo 14, oppure un articolo 14-bis, il quale dicesse: «sono abrogati i due ultimi capoversi dell'articolo 385 del Codice di procedura civile». Questi capoversi sono proprio quelli, che riguardano la delegazione dell'usciera per la notifica. Prego la Commissione di non voler ostacolare questa mia proposta, perchè è un provvedimento, che gioverà grandemente all'amministrazione della giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. È così piena di senso pratico la proposta dell'onorevole Gallini che vorrei accettarla; ma io lo prego di considerare che è stato più volte osservato, a proposito di questi disegni di riforma del procedimento sommario, che bisognava non avere la pretesa di modificare tutte le disposizioni che nel Codice di procedura civile (e sono parecchie) non si dimostrano conformi a ragione.

Vi erà, ad esempio, nei primi progetti una disposizione opportunissima, al pari di quella che propone l'onorevole Gallini; la disposizione che aboliva la speciale perenzione stabilita per i giudizi contumaciali, perenzione la quale è restata nel Codice per ragioni assolutamente storiche. E non solo si aboliva questa speciale perenzione, ma si proponevano altre disposizioni pel caso della contumacia, quando più erano i convenuti contumaci; poichè, mentre oggi per il diritto vigente è possibile che ciascun convenuto ribatta per conto suo la contumacia, e faccia riaprire i termini, si disponeva, con savio concetto, che la contumacia non si potesse ribattere che una volta sola, ed una volta sola si potessero riaprire i termini.

Queste proposte sono state abbandonate nei progetti successivi di riforma del procedimento sommario, perchè si è detto: questa

non è materia relativa al procedimento sommario.

Ora la stessa obiezione, onorevole Gallini, io debbo fare alla sua proposta. Ella ha ragione quando dice che molti inconvenienti derivano da una disposizione assai rigorosa del nostro Codice, per la quale nientemeno si annulla la notificazione di una sentenza contumaciale, se questa non sia fatta da un usciere appositamente delegato.

Questa sanzione, che è tassativamente scritta nel Codice di procedura civile, io riconosco che è molto rigida, e che sarebbe opera buona modificare su tal punto la legge; ma considero che tutta questa è materia assolutamente estranea a quella del procedimento sommario, è una materia che tocca il procedimento sommario e formale insieme, e riguarda la notificazione delle sentenze, e di tutti gli altri atti giudiziari.

Ora poichè l'onorevole Gallini ha così a cuore le sorti di questo disegno di legge, mi permetto di dirgli: non compromettiamone il buon successo, allargando il campo di discussione con proposte riguardanti una materia del Codice di procedura assolutamente estranea alla riforma presente. Quindi io pregherei l'onorevole Gallini di ritirare il suo articolo aggiuntivo.

Presidente. Onorevole Gallini, io non posso mettere a partito il suo articolo aggiuntivo, se non è sottoscritto da dieci deputati.

Gallini. Avrei desiderato di sentire il parere della Commissione; ma il ministro guardasigilli dichiara, contrariamente a quello che a me sembra, che l'oggetto della mia proposta è estraneo alla materia in discussione, mentre a me sembra che tutto ciò che semplifica non è estraneo. Tuttavia dal momento che il ministro lo crede un ostacolo, non voglio essere causa di maggiore incaglio a questa legge, e ritiro l'articolo aggiuntivo che avevo proposto.

Sinibaldi. Anch'io avevo domandato di parlare prima di giungere all'articolo che riguarda il coordinamento.

Presidente. Parli.

Sinibaldi. Poichè la legge di cui ci siamo occupati in questi giorni è arrivata in porto, o almeno sembra che sia arrivata in porto, mi permetto di rivolgere al ministro una preghiera ed una raccomandazione.

Egli col suo acume non potrà non accorgersi facilmente delle difficoltà gravi, che

incontrerà nell'opera di coordinamento di questa legge col Codice di procedura civile, e delle lacune gravi che rimarranno nel nostro diritto giudiziario anche dopo l'approvazione di questa legge...

Presidente. Onorevole Sinibaldi, la pregherei di riservare queste sue osservazioni in fine.

Sinibaldi. Come crede, signor presidente, ma ero già arrivato in fondo.

Presidente. Veniamo dunque all'articolo 15.

Art. 15.

« Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Decreto Reale le disposizioni per l'attuazione della presente legge e di coordinamento col Codice di procedura civile e con le altre leggi, nel termine di mesi sei dalla sua data, ed a stabilire il giorno, non oltre il detto termine, in cui la legge medesima entrerà in vigore. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Sinibaldi.

Sinibaldi. Appunto dal coordinamento prendo argomento per rivolgere una preghiera al ministro. Il coordinamento di questa legge (ripreso un concetto già accennato in principio della discussione) dimostrerà che non impunemente si mette la mano sopra un Codice, e specialmente sopra il Codice di procedura civile, che costituisce, più che il Codice civile e il Codice di commercio, un tutto organico, un meccanismo delicatissimo. Perché il Codice civile ed il Codice di commercio sanzionano istituti, che la dottrina e la tradizione hanno reso quasi immutabili; invece il Codice di procedura non dà che forme convenzionali, le quali si reggono una sull'altra; e, quando una di esse viene a mancare, tutte le altre vacillano.

Ed io credo che l'approvazione di questa legge porterà per lo meno il beneficio di rendere più evidente la necessità, che già hanno tutti sentita, di una riforma completa ed organica del Codice di procedura civile, specialmente nei procedimenti di espropriazione. Perché, a prescindere dal modo con cui questo Codice di procedura civile è stato compilato, senza venir meno al rispetto, che si deve ai nomi di Pisanelli, di Scialoja e di Mancini, che vi apposero la loro firma, evidentemente esso fu più un'opera politica di

unificazione anziché un'opera giuridica nel vero senso della parola, senza menomare il merito giuridico che pure esso ha. In molte parti il nostro Codice di procedura civile (almeno così pensano coloro che di procedura civile parlano e scrivono) è riuscito inferiore ad istituti consimili della legislazione pontificia ed anche ad alcuni istituti del Regno delle Due Sicilie. Basterebbe citare, come mi suggeriva l'amico Pala, il procedimento di espropriazione, dove le espropriazioni si compiono a beneficio del fisco, dei procuratori, e delle combriccole collegate degli acquirenti e a danno del creditore e del debitore espropriato.

Ora la preghiera che vorrei rivolgere all'onorevole ministro è appunto questa: che egli pensi seriamente alla necessità ed all'urgenza di preparare la riforma organica del Codice di procedura civile; pensi che il precedente della modificazione di un parziale istituto di questo Codice non deve andare come esempio per l'avvenire, e gli inconvenienti, che certamente si presenteranno dopo l'approvazione di questo disegno di legge, lo ammaestrino a fare meglio e più completamente. Ed insieme con questa mia preghiera rivolgo con tutto il cuore all'onorevole ministro l'augurio che la sua vita ministeriale duri tanto da poter legare il suo nome a quest'opera, che sarà veramente degna di lui.

Presidente. L'onorevole Gallini ha facoltà di parlare.

Gallini. Vorrei far seguito alle osservazioni del collega Sinibaldi in un ordine di idee più concrete. Non rivolgerò all'onorevole ministro la preghiera, come faceva il collega, di occuparsi di altre leggi per le quali si richiede l'opera del Parlamento: v'è una cosa, che il ministro, ottemperando a questa disposizione dell'articolo 15, può fare da sé, senza il concorso del Parlamento.

Noi abbiamo il regolamento generale giudiziario, che è un Codice di oltre trecento articoli, il quale fu fatto in un tempo in cui c'erano istituti che ora non ci sono più, abitudini che ora più non ci sono, ordinamenti che sono andati modificandosi e trasformandosi, come la legge sulle cancellerie e quella sulle sezioni delle Corti di Cassazione: insomma c'è in questo regolamento un mondo di cose antiquate che vanno soppresse. Ora c'è modo, se l'onorevole guardasigilli vuole coordinarlo a questa legge, d'introdurre nel

regolamento giudiziario molte disposizioni che facciano raggiungere meglio lo scopo della legge stessa e valgano in pari tempo a disciplinare quelle piccole e modeste procedure, che si compiono dentro gli uffici delle cancellerie dei tribunali; procedure che sono tanto necessarie quanto questa; perchè, se le cancellerie non funzionano bene, tutta quantità la procedura diventa inutile.

Rivolgo, dunque, all'onorevole ministro la preghiera che, insieme coll'ordine che la Camera gli dà con questa disposizione di legge, tenga presente che c'è qualche cosa da fare nel regolamento generale giudiziario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro che sono pienamente d'accordo coll'onorevole Gallini nel ritenere la necessità di modificare il regolamento giudiziario del 1865, per metterlo d'accordo con la riforma del procedimento sommario, ed anche con gli usi nuovi introdotti nel fôro italiano, che sono di gran lunga mutati da quelli che erano nel 1865. La modificazione del regolamento generale giudiziario sembra piccola riforma, ma in realtà essa è di grande utilità pratica; ed a questa riforma mi accingerò, traendo consiglio dall'esperienza di coloro che, per aver vissuto lungamente nel fôro, sono più in grado di dare opportuni suggerimenti.

In quanto ai desiderî dell'onorevole Sinibaldi, mentre lo ringrazio dell'augurio, gli ricordo che già nel principio di questa discussione ho riconosciuto la necessità di emendare soprattutto la procedura di espropriazione ed anzi ho fatto alla Camera una promessa che spero di mantenere fra breve, quella cioè di presentare un progetto che modifichi tutte le procedure esecutive tra cui quella di espropriazione immobiliare. Gli studi sono già a buon punto perchè sono cominciati da molti mesi, e vi erano alcuni precedenti autorevoli dei quali ho tenuto conto. Questa mi pare davvero la parte del Codice di procedura civile che ha più bisogno di profonde modificazioni; vi sono poi molte altre proposte più difficili ad attuare, fra le quali cito, per esempio, quella che si è più volte reclamata nel nostro paese, e sulla quale fu presentato un progetto di legge dall'onorevole Lacava, ed è stata attuata in altri

Stati, circa la notifica degli atti per mezzo della posta.

A tale riforma si oppone però la poco lieta condizione degli uscieri cui verrebbe a mancare gran parte dei proventi. Vi sono stati poi molti e molti progetti per modificare l'ordinamento della Corte di cassazione; ma questo è un problema di gran mole e di grande importanza, che si collega con gli argomenti fondamentali dell'ordinamento giudiziario, e che non si può risolvere con ritocchi parziali: si tratta di una questione altissima, intorno alla quale verserà l'attività del Parlamento e dei giureconsulti.

Io non posso che prendere impegno di presentare al più presto il progetto per la riforma delle procedure esecutive che, come ho detto, è già quasi pronto.

Pala. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pala. Non ho avuto il piacere di assistere a tutta la discussione di questo disegno di legge. Avevo determinato di parlare su qualche punto di esso, ma non l'ho potuto fare; al punto cui siamo mi limito a fare una sola raccomandazione.

La parte vitale di questo disegno di legge, quella che potrà avere una seria e reale importanza nella pratica, non riguarda i rinvii eccessivi, ma si riferisce a quella lealtà delle contestazioni giudiziarie che tutti desideriamo.

Questa è la sola, vera, sentita innovazione del presente disegno di legge; ora è possibile che i ritocchi qua e là apportati a qualche articolo abbiano fatto sì che la dizione in qualche punto non risponda più al vero concetto informatore della riforma introdotta. Dato ciò, rivolgo viva preghiera al ministro perchè con la sua sapienza curi che nel coordinamento definitivo del testo risulti limpido e chiaro quest'unico concetto della lealtà della procedura, e possa esso così venire attuato in modo da non lasciar più luogo ad alcun dubbio nella pratica.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Cercheremo di fare il nostro meglio.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Pagamento di lire 50,000 all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spediabilità prestata a stranieri, anteriormente al 17 gennaio 1891.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Pagamento di lire 50,000 all'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per spediabilità prestata a stranieri, anteriormente al 17 gennaio 1891.

Radice, segretario, legge.

« Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al pagamento di lire cinquantamila, in una sola rata, a favore dell'Amministrazione degli ospedali civili di Genova, per spediabilità ad infermi stranieri ricoverati anteriormente al 17 gennaio 1891, giusta l'atto di transazione intervenuto fra il Governo e l'Amministrazione anzidetta in data 28 dicembre 1899.

« A tal fine sarà stanziata la somma di lire cinquantamila nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1900-901. »

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Rimetteremo a domani il seguito dello svolgimento dell'ordine del giorno.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar comunicazione alla Camera delle interrogazioni e interpellanze presentate alla Presidenza.

Radice, segretario legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda necessario riparare sollecitamente ai gravi danni che alla circolazione ed al commercio derivano dai passaggi a livello sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, tanto più di fronte ai normali giornalieri ritardi dei treni che percorrono quella linea.

« Nuvoloni. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere:

1° se sia esatta l'informazione da Bologna al *Secolo XIX*, secondo la quale si sarebbero trovati colà 180 milioni di cartucce assolutamente inservibili;

2° chi avesse l'obbligo di vegliare alla conservazione di esse;

3° se e quali danni ne siano derivati all'erario dello Stato.

« Fracassi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, sul funzionamento del Collegio dei *probi-viri* in provincia di Salerno, specialmente in rapporto al recente sciopero delle tessitrici.

« Ciccotti »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sul contegno dell'autorità politica locale di fronte allo sciopero delle operaie dello stabilimento Schlaffer a Salerno.

« Ciccotti »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere per quali motivi nella nazionale Flaminia vicino a ponte Mollio si fanno lavori contrari alle ragioni dell'arte e della viabilità.

« Celli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se e quali provvedimenti si prenderanno per difendere dalla malaria il personale ferroviario di servizio lungo le linee delle varie Società nella prossima stagione delle febbri.

« Celli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze, per sapere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare alla grave confusione fatta dalla Tariffa Doganale e ribadita nel nuovo repertorio; secondo cui vengono assoggettati allo stesso enorme dazio di lire 80 il quintale, tutti gli *oggetti bruniti in tutto od in parte*; comprendendo così nella stessa categoria, tanto istrumenti di grandissimo valore, quanto gli utensili comuni del lavoro manuale.

« Teofilo Rossi »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per conoscere se,

in seguito all'applicazione del nuovo Repertorio doganale andato in vigore il 1° gennaio 1901, non creda doveroso promuovere per Decreto Reale una disposizione transitoria la quale dichiari che, agli effetti della dogana, vengono rispettati i contratti in corso, regolarmente registrati.

« Teofilo Rossi »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per conoscere se le disposizioni contenute nell'articolo 166 del regolamento generale per l'istruzione elementare del 9 ottobre 1895, confermate dalle circolari ministeriali nn. 74 e 68 del 3 settembre 1898 e 3 ottobre 1899 circa la scelta dei libri di testo, la compilazione dei programmi particolareggiati e la partizione dell'orario delle lezioni, sono obbligatorie per tutti i Comuni del Regno indistintamente, dal momento che dal comune di Torino non sono per nulla rispettate colla conseguente obliterazione dei diritti dei maestri e coi susseguenti processi disciplinari per coloro che intendono farli rispettare; assenziente in tutti ciò l'autorità scolastica governativa della provincia.

« Nofri. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sull'eccessivo ritardo frapposto nella pubblicazione ed applicazione dello statuto regolante il nuovo Istituto di previdenza a favore del personale assunto dalle tre Reti ferroviarie a partire dal 1° gennaio 1897, nonchè degli statuti definitivi delle attuali Casse pensioni e soccorso del personale che già era in servizio o fu assunto a tutto il 31 dicembre 1896 dalle cessate e dalle predette grandi Reti ferroviarie.

« Nofri. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra sulla ragione dell'indugio a presentare il disegno di legge per la abolizione del tribunale supremo di guerra e marina e per la delegazione delle attribuzioni del medesimo alla autorità giudiziaria, giusta il preciso invito fattogliene nell'ordine del giorno votato dalla Camera nella tornata del 26 novembre 1900.

« Pozzi Domenico »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle condizioni della pubblica sicurezza e di alcuni funzionari di essa in Reggio Calabria, nonchè sullo stato delle carceri in detta provincia.

« Camagna »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sulle ragioni del trasferimento del pretore di Reggio Calabria e chiede sapere se e quale provvedimento intenda prendere per un consigliere di Corte di appello autore di delitti previsti e puniti dalla legge elettorale.

« Camagna »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sul contegno dell'ufficio di pubblica sicurezza di Jesi, che vieta quasi sempre l'affissione di manifesti dei partiti popolari.

« Carlo Del Balzo »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno circa i motivi che determinarono lo scioglimento della Camera del lavoro di Genova.

« Chiesa Pietro. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze circa i suoi propositi per sistemare la posizione dei periti catastali e specialmente per rimediare nell'interesse del servizio e della giustizia alla grave disparità di trattamento fra questi ed altri funzionari che pure compiono l'identico lavoro.

« Engel. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri sullo scioglimento della Camera del lavoro di Genova.

« Giolitti. »

Presidente Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento. In quanto alle interpellanze il Governo dirà se e quando intenda rispondervi.

Fracassi. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fracassi.

Fracassi. Avevo domandato di parlare per pregare il rappresentante del Governo di volere esprimere al ministro della guerra il desiderio mio, che credo sarà pure il desiderio suo, di rispondere, prima che venga la sua volta ai termini del regolamento, alla interrogazione che io presentai ieri al presidente della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Romanin-Jacur, sotto-segretario di Stato per l'interno. Riferirò al ministro della guerra la preghiera rivolta dal l'onorevole Fracassi e domani gli sarà data la risposta.

La seduta termina alle ore 17.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Torraca per la costituzione in comune autonomo della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata).
3. votazione per la nomina:
di due commissari per la Giunta delle petizioni;
di tre commissari della Giunta di vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto;
di tre commissari della Giunta di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
4. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:
Riforma del procedimento sommario. (89);
Pagamento di lire 50,000 all'amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestate a stranieri, anteriormente al 17 gennaio 1891. (72)
5. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, per oltraggio, contro il deputato Pansini. (152)

Discussione dei disegni di legge:
6. Istituzione di consorzi di difesa contro la fillossera. (138)
7. Approvazione della dichiarazione fir-

mata a Cettigne il 26 novembre 1900 per la proroga al 1° gennaio 1902 del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro. (166)

8. Convalidazione di Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1899-900. (23)

9. Convalidazione di Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1900-901. (75)

10. Provvedimenti a favore dei commessi ai viveri nella Regia marina. (96)

11. Esercizio della medicina presso i soli stranieri da parte dei medici chirurghi non italiani. (137)

12. Svolgimento di tre mozioni dei deputati Cimati, Morandi e Morpurgo, circa il miglioramento delle condizioni dei maestri elementari.

13. Relazione di petizioni. (Doc. XIX).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1901 — Tip. della Camera dei Deputati.